

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 245<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,  
indi del vice presidente GRANELLI  
e del presidente SPADOLINI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	CANNARIATO ( <i>Verdi-La Rete</i> ) ....	Pag. 16 e <i>passim</i>
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		* RASTRELLI ( <i>MSI-DN</i> ) .....	17 e <i>passim</i>
Seguito della discussione:		MESORACA ( <i>PDS</i> ) .....	18
«Interventi correttivi di finanza pubblica»		PUTIGNANO ( <i>PSI</i> ) .....	19, 29, 32
(1508) ( <i>Collegato alla manovra finanziaria</i> )		* SPOSETTI ( <i>PDS</i> ) .....	21 e <i>passim</i>
( <i>Votazione finale qualificata ai sensi dell'ar-</i>		DUJANY ( <i>Misto-Valleé d'Aoste</i> ) .....	22
<i>ticolo 120, comma 3, del Regolamento</i> ):		MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> .....	22, 29
LORETO ( <i>PDS</i> ) .....	8, 12	* PICANO ( <i>DC</i> ) .....	24
* CROCETTA ( <i>Rifond. Com.</i> ) .....	9 e <i>passim</i>	* CASSESE, <i>ministro senza portafoglio per la</i>	
PAVAN ( <i>DC</i> ) .....	9 e <i>passim</i>	<i>funzione pubblica</i> .....	30
RIVIERA ( <i>PSI</i> ), <i>relatore</i> .....	9 e <i>passim</i>	FORTE ( <i>PSI</i> ) .....	31
MURMURA, <i>sottosegretario di Stato per l'in-</i>		* PINNA ( <i>PDS</i> ) .....	33 e <i>passim</i>
<i>terno</i> .....	9	STRUFFI ( <i>PSI</i> ) .....	34
FABBRIS, <i>ministro della difesa</i> .....	10 e <i>passim</i>	* NERLI ( <i>PDS</i> ) .....	35, 59
SPERONI ( <i>Lega Nord</i> ) .....	14 e <i>passim</i>	FABRIS ( <i>DC</i> ) .....	45 e <i>passim</i>
SAPORITO ( <i>DC</i> ) .....	15	ROVEDA ( <i>Lega Nord</i> ) .....	46 e <i>passim</i>
		* SARTORI ( <i>Rifond. Com.</i> ) .....	48 e <i>passim</i>
		* MONTRESORI ( <i>DC</i> ) .....	51

245ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

5 NOVEMBRE 1993

SALVATO (Rifond. Com.) .....	Pag. 64
GUZZETTI (DC) .....	71
ABIS (DC), relatore .....	73
DE GIUSEPPE (DC) .....	76, 77
COMPAGNA (Liber.) .....	79
PROCACCI (Verdi-La Rete) .....	99

<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 1993 .....</b>	<b>100</b>
--	------------

**ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione .....	101
Apposizione di nuove firme .....	101
Ritiro di firme .....	101

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

Trasmissione .....	Pag. 101
--------------------	----------

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio .....	102, 103, 104
Interrogazioni da svolgere in Commissione .....	121

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## **Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 15).  
Si dia lettura del processo verbale.

**GRASSI BERTAZZI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Agnelli Arduino, Anesi, Azzarà, Ballesi, Bo, Boldrini, Boniver, Bono Parrino, Brescia, Carrara, Cocciu, Colombo, Condorelli, Coppi, Covi, Fabj Ramous, Ferrara Pasquale, Forcieri, Garofalo, Inzerillo, Lauria, Leone, Lobianco, Mancuso, Masiello, Migone, Minucci Adalberto, Molinari, Montini, Parisi Francesco, Pedrazzi Cipolla, Pellegrino, Pezzoni, Pulli, Ricci, Ruffino, Santalco, Scheda, Senesi, Stefanini, Torlontano, Tossi Brutti, Triglia, Zotti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo, a Londra, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**«Interventi correttivi di finanza pubblica» (1508)** (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1508. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13. Il testo dell'articolo 13 è il seguente:

Art. 13.

*(Disposizioni varie in materia di personale)*

1. L'articolo 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'articolo 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole «sull'equo indennizzo».

3. L'articolo 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1° gennaio 1986 e al 1° gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati *ad personam* e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

4. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

5. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

6. L'assegno personale di cui al comma 5 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.

7. L'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purchè in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse.

9. L'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1º gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa.

10. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè il trasferimento comporti un effettivo disagio, da documentare con le modalità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica. La disposizione non trova applicazione nei casi di trasferimenti conseguenti a collocamento fuori ruolo o a richiamo in ruolo.

12. Sull'indennità di missione continuativa prevista dal comma 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13. L'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorchè collocato a riposo in data anteriore al 1º luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza.

14. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e di polizia, anche ad ordinamento civile, nel Corpo dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa in misura non superiore al 35 per cento dei posti disponibili.

15. In attuazione dell'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Alcuni emendamenti a questo articolo sono già stati votati. Restano da votare i seguenti emendamenti:

*Al comma 14, sopprimere le parole da: «riservando ai volontari», fino alla fine del comma.*

13.2008

SALVATO, CROCETTA, MANNA, GALDELLI,  
ICARDI

*Al comma 14, sostituire le parole da: «nella Difesa», fino alla fine del comma con le altre: «nelle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel Corpo militare della Croce rossa e, in misura non superiore al 35 per cento dei posti disponibili, nei Corpi armati e di polizia, anche nell'ordinamento civile, e nel Corpo dei vigili del fuoco».*

13.2007

PAVAN, INNOCENTI, TANI, DI STEFANO, SAPORITO

*All'emendamento 13.2013, aggiungere le parole: «aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'accesso alla carriera iniziale della Polizia di Stato le immissioni non possono comunque superare il 35 per cento dei posti disponibili"».*

13.2013/1

SAPORITO, INNOCENTI, TANI, CABRAS

*Al comma 14 sopprimere le parole: «in misura non superiore al 35 per cento dei posti disponibili».*

13.2013

IL GOVERNO

*Al comma 14 sostituire le parole: «35 per cento», con le altre: «10 per cento».*

13.2010

SALVATO, CROCETTA, MANNA, GALDELLI,  
ICARDI

*Al comma 14, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Per l'accesso alla carriera iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le immissioni non possono comunque superare le 100 unità. Nei regolamenti predetti saranno dettate specifiche norme per prevedere che*

l'immissione nelle altre amministrazioni o Corpi avvenga previa rinuncia al grado eventualmente conseguito nelle Forze armate, nonchè per definire le modalità di selezione, reclutamento e addestramento di base del personale interessato con le procedure tipiche di ciascuna amministrazione o corpo, ferme restando le disposizioni di legge in vigore per l'incorporamento degli agenti ausiliari della Polizia di Stato».

13.2006

IL GOVERNO

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Le dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali sono rideterminate in misura pari al personale di ruolo in servizio al 31 agosto 1993, nonchè ai posti per i quali risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso ai sensi dell'articolo 9, comma 2».

13.2007a

CHIARANTE, BUCCIARELLI, NOCCHI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Il contingente di leva per il 1994 è ridotto di 25.000 unità. Per effetto di tale disposizione e del processo di ristrutturazione del Ministero della difesa i capitoli di spesa relativi alla categoria IV (Acquisto di beni e servizi) dello stesso Ministero sono ridotti del 3 per cento».

13.2008a

SPOSETTI, LORETO, RUSSO Michelangelo,  
MESORACA

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, si interpreta nel senso che le procedure di inquadramento nell'ordinamento per qualifiche funzionali e profili professionali ivi previste si applicano al personale assunto anche dopo la data di entrata in vigore della medesima legge, purchè su posti di ruolo del previgente ordinamento e secondo le relative procedure di concorso, ivi compreso il personale assunto in ruolo ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 2 maggio 1984, n. 116. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero, se successiva, dalla data di scadenza del periodo di prova che ha dato luogo alla conferma in ruolo. Le Amministrazioni universitarie che emaneranno i decreti di inquadramento ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, successivamente al 1º novembre 1993, nell'adottare provvedimenti di modifica della propria dotazione organica ai sensi del precedente articolo 7, comma 10, dovranno prioritariamente assicurare la disponibilità dei posti di qualifica e di profilo professionale necessari agli inquadramenti medesimi. Analoga priorità andrà assicurata ai fini

dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21.

13.2009

SALVATO, CROCETTA, MANNA, GALDELLI,  
ICARDI

*Al comma 15, aggiungere in fine, il seguente:*

«15-bis. Un ulteriore cinquanta per cento dei posti disponibili per l'accesso alle carriere iniziali nel contingente mare della Guardia di Finanza è riservato ai volontari congedati senza demerito dalla Marina Militare, con particolare preferenza per quelli appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali».

13.2010a

MANFROI, ROSCIA

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. L'ultimo comma dell'articolo 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

«15-ter. L'articolo 89 del regio decreto 3 marzo 1943, n. 383 è sostituito dal seguente: "Art. 89. I segretari comunali e provinciali provvedono a rogare tutti gli atti e i contratti, compresi quelli di cui al precedente articolo 87, nei quali è parte l'amministrazione comunale o provinciale o dei quali l'amministrazione comunale o provinciale sia destinataria"».

13.2012 (Nuovo testo)

PUTIGNANO

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2008.

LORETO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORETO. Signor Presidente, confesso di avere qualche difficoltà nel cercare di conciliare questo emendamento con il precedente 13.4, che proponeva la soppressione del comma 14, e con il successivo 13.2009 che riduce l'incentivo dal 35 per cento al 10 per cento, tutti e tre proposti dal Gruppo di Rifondazione comunista. Ho qualche difficoltà perchè se il primo e l'ultimo hanno una loro logica interna, quello al nostro esame mi pare estrapolato dal contesto complessivo, nel senso che, eliminando l'incentivo e tutta la seconda parte del comma 14, si perde anche quel paletto fermo che la Commissione aveva posto, riservando soltanto il 35 per cento dei posti disponibili ai congedati senza demerito dal servizio di leva di ferma prolungata. Paradossalmente, il Governo avrebbe una delega in bianco e quindi potrebbe indicare anche una riserva del 100 per cento dei posti. E noi conosciamo la volontà del Governo, sia dal disegno di legge in discussione alla Camera dei deputati, il n. 2060, sia dalla prima stesura dell'emendamento che stiamo discutendo, oltre che dall'intervento fatto dallo stesso ministro Fabbri poco prima della chiusura della seduta antimeridiana.



Ritengo sia il caso che la senatrice Salvato e gli altri colleghi firmatari ritirino l'emendamento: altrimenti si conseguirebbe un risultato paradossalmente diverso e contrario rispetto a quello che è nelle loro intenzioni.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, anche per togliere qualsiasi dubbio al senatore Loreto, pur non ritirando l'emendamento, lo modifichiamo anticipando nel testo il punto di inizio della parte del comma da sopprimere. In altre parole chiediamo che il comma 14 venga soppresso dalla parole: «e incentivare» sino alla fine.

Pertanto, il Governo può disciplinare ferme di tre o cinque anni, ma senza incentivi al reclutamento. Con questa modifica la nostra proposta risulta più coerente con la precedente richiesta di soppressione del comma e probabilmente facciamo contento il senatore Loreto, evidenziando come non ci fosse contraddizione tra quanto chiedevamo. Infatti, noi non vogliamo dare al Governo la delega ad incentivare il reclutamento.

PAVAN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario su questo emendamento ed invito i colleghi a fare altrettanto. A seguito anche della discussione che si è tenuta in Aula era stata trovata una nuova formulazione che regola in maniera diversa la riserva di personale volontario con ferma prolungata. Pertanto, visto che i colleghi presentatori non intendono ritirare il loro emendamento, voterò contro, riservandomi di modificare il successivo emendamento 13.2007, di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Poichè la proposta del senatore Crocetta – che mi sembra molto chiara: si tratta di sopprimere le parole da «ed incentivare» fino alla fine – potrebbe indurre il relatore ed il rappresentante del Governo a modificare la loro opinione, vorrei sapere se il parere resta ugualmente negativo.

RIVIERA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo ribadisce il parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2008, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, nel testo riformulato dal senatore Crocetta.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 13.2007.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, in relazione alla discussione che si è testè svolta in Aula, intendo riformulare l'emendamento 13.2007 che assorbe anche l'emendamento 13.2013 e il subemendamento 13.2013/1.

Noi riteniamo che la riserva per l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa debba essere pari al 100 per cento dei posti disponibili, mentre debba essere pari al 60 per cento per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, il Corpo forestale e la Guardia di finanza ed infine al 35 per cento per quanto riguarda il Corpo dei vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Questo è il senso della riformulazione dell'emendamento. Inoltre, la riserva per i posti di pubblico impiego, di cui all'articolo 19 della legge n. 958 del 1986, relativa alla leva, attualmente pari al 5 per cento, viene elevata al 20 per cento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 13.2007.

GRASSI BERTAZZI, *segretario*:

*Al comma 14 sostituire le parole da: «e di polizia» fino alla fine del comma con le altre: «e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nelle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e nel Corpo dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata al 20 per cento».*

13.2007 (nuovo testo)

PAVAN

PRESIDENTE. Invito. Il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 13.2007.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

FABBRI, *ministro della difesa*. Il Governo ritiene che con l'emendamento presentato dal senatore Pavan si sia venuti incontro alla fondamentale esigenza, prospettata dal Governo, di assicurare stabilità occupazionale ai volontari arruolati con lunga ferma. Avremmo naturalmente preferito una garanzia ancora più ampia, che potrà essere soddisfatta se sarà data applicazione piena e puntuale a quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 958 del 1986.

A questo proposito, vorrei segnalare che la legge testè citata, all'articolo 19, prevede due percentuali differenziate: una del 5 per

cento ed una del 10 per cento per gli operai. Dovremmo forse completare opportunamente l'emendamento stabilendo che la percentuale del 20 per cento è elevata in relazione a tutte le categorie.

Quindi, come subemendamento del Governo, chiederei che si precisasse che la percentuale è elevata al 20 per cento per tutte le categorie e, ai fini dell'interpretazione della norma, vorrei che constasse che il Senato ritiene che con questa garanzia si intende assicurare sbocco occupazionale ai militari arruolati a lunga ferma che non abbiano trovato assorbimento occupazionale nei Corpi di polizia armata o ad ordinamento civile. In tal senso deve essere interpretata ed applicata la norma di cui all'articolo 19 della legge n. 958 del 1986, dal momento che fino ad ora questa legge, mi risulta, ha trovato scarsa applicazione, mentre avendola valorizzata con il dibattito che oggi si è svolto in Aula noi abbiamo inteso assicurare, attraverso la sua applicazione con percentuale elevata al 20 per cento, lo sbocco occupazionale integrativo e quindi a copertura di tutti i militari a lunga ferma che abbiano ben meritato nel periodo in cui hanno servito in armi il paese.

Ove questo obiettivo non risultasse raggiungibile attraverso l'applicazione in via integrativa della citata legge n. 958 del 1986, sarà giocoforza provvedere in via legislativa ad emanare norme appropriate per garantire lo sbocco occupazionale.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, se ho ben compreso lei non ha alcuna difficoltà ad aggiungere l'espressione alla quale ha fatto riferimento il Ministro.

PAVAN. Sì, sono d'accordo ad aggiungere, prima della parole: «è elevata» le parole: «per tutte le categorie».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2007 nel testo riformulato.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, non so se siamo tornati al regime fascista o se siamo invece un paese dell'America latina perchè concepire soluzioni di questo tipo è proprio del regime fascista, quando si diventava volontari per la guerra di Spagna per mangiare e i poveri meridionali, morti di fame, si arruolavano e partivano dalla Sicilia per andare in Spagna per cercare così un lavoro. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*.

Il Ministro infatti ci dice che per poter mangiare, per avere un lavoro, dato che i cittadini italiani vengono licenziati dappertutto e vengono messi in mezzo alla strada a morire di fame perchè l'industria chiude, si dà la possibilità di diventare militari. Cambiamo quindi il modello di difesa, cambiamo tutta l'impostazione in questo settore con un emendamento ad un articolo di un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria che non c'entra niente e parliamo delle questioni militari in questa sede, senza aver discusso seriamente di come dovrà

essere il modello di difesa. Così voi cambiate il modello di difesa e fate anche altri obbrobri. Infatti senza concorsi si entrerà in Polizia, ma senza preparazione perchè essere nell'esercito non è la stessa cosa che essere un poliziotto che deve avere una preparazione particolare, che deve essere selezionato, come è accaduto fino ad ora, attraverso il concorso.

Questa è veramente una norma obbrobriosa, che oltretutto discrimina le donne, che non potranno entrare in Polizia. Dopo che avete dato la possibilità alle donne di entrare in Polizia gliela avete tolta con una delle operazioni più sporche, presentandola come una norma di risparmio, quando risparmio non c'è (e ve l'ho dimostrato in Commissione), presentandola in termini assurdi e sostenendo che tutto questo lo state facendo per diminuire la leva. Ma la leva era già diminuita perchè voi non riuscivate più ad andare avanti con l'attuale tipo di organizzazione: invece di diminuire il periodo della leva l'avete mantenuto ad un anno; potevate invece diminuire i mesi di leva ed organizzare diversamente l'Esercito.

Voi invece volete creare un'altra struttura che altri vi stanno imponendo e di cui il Parlamento non discute. Ce lo impone la NATO e noi non discutiamo: questa è la verità. Ce lo impongono gli altri e non discutiamo, anzi facciamo delle operazioni sporche come questa che permette di accedere alla Polizia e ai Vigili del fuoco senza concorsi. Ma tutto questo è assurdo: i Vigili del fuoco cosa c'entrano con la preparazione di un militare di leva o di un militare che si è rafforzato dopo il periodo di leva?

FABBRI, *ministro della difesa*. Ha partecipato per tre anni alle missioni internazionali e non può farlo? (*Commenti*).

CROCETTA. E può fare il vigile del fuoco? Ma lo sa come si espletano i concorsi per i vigili del fuoco? Sono previste categorie precise (e le abbiamo considerate anche nel testo): muratori, carrozzieri, meccanici. Le avrete queste categorie nelle rispettive percentuali previste o intendete formare queste specializzazioni all'interno dell'esercito? E quali saranno i criteri che utilizzerete? Mi riferisco anche ai criteri di selezione per l'arruolamento di questi volontari di ferma prolungata. E questi criteri corrisponderanno a quelli previsti per la Polizia, per i Carabinieri, per i vigili del fuoco e per la Croce rossa?

Abbiamo messo un guazzabuglio di cose in modo assurdo. Invito i colleghi a votare contro questo emendamento. (*Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista, della Lega Nord e dal Gruppo del PDS*).

LORETO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORETO. Riallacciandomi all'intervento del Ministro, intanto vorrei dire che mi sembra eccessivo far dipendere le sorti del nuovo modello di difesa da emendamenti come questo. La definizione del nuovo modello di difesa richiede che si svolga una discussione approfondita che ancora non vi è, come diceva poco fa il senatore Crocetta.

Desidero inoltre cercare di sdrammatizzare la tensione che è cresciuta fra coloro che chiedono che sia stabilito un incentivo, il signor Ministro, il relatore, e coloro che al contrario non vogliono che vi sia un incentivo per la rafferma.

È opportuno ricordare che questi incentivi sono già previsti dalle norme vigenti e sono copiosi: solo che non vengono riconosciuti ed utilizzati. Il Ministro, oggi, ha tirato fuori la legge n. 958 del 1986 (articolo 19), ma dimentica che essa è la riformulazione degli articoli dal 28 al 31 della legge n. 191 del 1975, la quale nel corso degli ultimi anni non è stata affatto applicata, se non altro nella materia che rientra nel controllo da parte dell'Esecutivo e nell'autocontrollo da parte della stessa Amministrazione della difesa.

Mi spiego meglio. L'Amministrazione della difesa avrebbe dovuto far transitare automaticamente attraverso una «corsia preferenziale», non mediante riserva di posti come si può fare oggi, fino al 40 per cento di particolari categorie di operai, oppure fino al 5 per cento di impiegati e fino al 10 per cento di altre categorie di operai nella pubblica amministrazione, oppure far transitare nell'Amministrazione civile della difesa (ecco perchè ho parlato di autocontrollo) gli ex sottoufficiali. Questa materia è stata oggetto di un'interrogazione formulata fin dal 17 febbraio 1993, quando cominciammo a parlare di queste «corsie preferenziali» per i raffermati e per i volontari di leva prolungata. Non siamo riusciti a conoscere i dati formali sulle assunzioni disposte in base a questa legge, ma ufficiosamente ci siamo riusciti e abbiamo rilevato che la cifra è ben inferiore al 5 per cento previsto; perchè quando finisce la leva prolungata i ragazzi hanno appena ventitrè anni e quindi sono in condizioni di pensare a fare altro. Caricare questo argomento del significato di una prospettiva di sbocchi occupazionali futuri, al di là del lecito e del consentito, mi sembra esagerato; soprattutto se teniamo presente che l'età del congedato è, nella peggiore delle ipotesi, di appena ventiquattro anni.

Dico queste cose con la massima serenità possibile; affermo, inoltre, che la proposta è pleonastica rispetto a tutto quel corpo legislativo che già esiste, e che forse il Parlamento farebbe bene a considerare che, nella originaria formulazione dell'emendamento, si faceva riferimento in maniera precisa all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Ciò avrebbe significato, per esempio, aprire corsie preferenziali negli istituti e scuole di vario ordine e grado, nelle istituzioni educative, nelle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, nelle regioni, nelle province, nei comuni, nelle comunità montane, nei loro consorzi e associazioni, nelle istituzioni universitarie, negli istituti autonomi case popolari, nelle camere di commercio, in tutti gli enti pubblici non economici, nel servizio sanitario nazionale. In pratica si sarebbe venuta a creare una corsia preferenziale in tutti i settori del pubblico impiego: francamente la cosa mi pare esagerata.

Tutto sommato, si sta tentando di affermare il principio (come diceva con altre parole il senatore Crocetta) che per entrare nella pubblica amministrazione debba essere necessario fare il volontario a ferma prolungata: mi pare che questo principio stia cominciando a trasparire e ad affermarsi da questi emendamenti.

Finora solo il 5 per cento degli aventi diritto ha approfittato della opportunità che gli era offerta, ma qui si stanno alimentando delle illusioni; le aspettative, infatti, potrebbero essere soddisfatte solo assicurando sbocchi occupazionali pari a circa 10.000 posti di lavoro all'anno: sarà questo il gettito quando il cosiddetto nuovo modello di difesa entrerà a regime. Io ritengo che, proprio nel momento in cui si stanno comprimendo gli organici della pubblica amministrazione per le note vicende che sta attraversando il nostro paese, non possiamo alimentare illusioni nei giovani.

Nello stesso tempo, ci si deve rendere conto che si sta sconvolgendo l'ordinamento del settore del pubblico impiego, oltre al fatto che si stanno improduttivamente aggiungendo leggi a leggi che poi non si ha la forza né di rispettare né di far rispettare (mi riferisco alla legge n. 191 del 1975 riguardante l'amministrazione della difesa). Infatti questa legge, caro signor Ministro, prevede che annualmente i comuni, le province, le regioni, tutti gli enti devono inviare, entro gennaio, il resoconto di quanto hanno fatto nel rispetto della legge stessa, cioè in pratica devono rendere conto dei concorsi banditi e di aver riservato la percentuale dei posti prevista a favore dei volontari di ferma prolungata congedati senza demerito. Sto parlando, quindi, di una corsia preferenziale ben superiore a quella che oggi voi state cercando di aprire surrettiziamente come primo approccio al nuovo modello di difesa.

Possiamo fare anche delle considerazioni nel merito. Esaminiamo quali conseguenze possono derivare da una massiccia riserva di posti nell'Arma dei carabinieri: cosa significa avere un allievo carabiniere di venticinque anni piuttosto che un allievo carabiniere di diciotto anni? Significa una cosa profondamente diversa; dopo la rafferma uno può anche essersi sposato, e ciò finirà col comportare una caduta della complessiva operatività concreta. Il militare venticinquenne ammogliato, infatti, non sarebbe facilmente accasermabile, né sarebbe facile spostarlo. E ciò produrrà delle ricadute negative sulla effettiva capacità operativa dei reparti.

Per tutte queste considerazioni, io ritengo che non sia proprio il caso di andare al di là della quota del 35 per cento che la Commissione ha positivamente licenziato, se non altro per il fatto che rappresenta un punto di sintesi abbastanza avanzato nella direzione voluta dal Ministro. E dico questo anche perchè esistono già delle leggi che prevedono riserve fino al 40 o al 50 per cento per determinate categorie di lavoratori.

Per tutte queste considerazioni il nostro voto sarà decisamente contrario all'emendamento 13.2007 nel nuovo testo. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, come è già stato detto da chi mi ha preceduto, effettivamente suscita perplessità questo emendamento, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, perchè discrimina chiaramente le donne; fino a quando questa ferma prolungata non potrà essere accessibile al personale di sesso femminile, è chiaro che le donne saranno decisamente discriminate. In secondo luogo, proprio perchè si cerca di rendere, se non obbligatorio, abbastanza vincolante l'aver espletato non solo il servizio militare normale, ma un servizio militare aggravato, sia pure volontario, per accedere in taluni ranghi della pubblica amministrazione, in contrasto con quanto sta avvenendo, vale a dire con la smilitarizzazione di taluni corpi che prima erano militari.

Di conseguenza, si smilitarizza la Polizia di Stato, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo forestale dello Stato, ci sono dei progetti per smilitarizzare anche la Guardia di finanza, e nello stesso tempo si rende obbligatorio l'aver portato le stellette per poter accedere perfino al Corpo dei vigili del fuoco, un Corpo che non c'entra assolutamente nulla con le stellette!

Perchè questo privilegio nei confronti di chi già è avvantaggiato? Infatti, in ogni caso, chi ha svolto il servizio militare, poichè si è già trovato negli organici del personale statale, quando si presenta ad un concorso pubblico avrà comunque un punteggio superiore rispetto a chi non ha svolto tale servizio e a chi non può contare su anni di servizio utili, che poi lo saranno anche per la pensione con tutto ciò che ne consegue.

Non possiamo accettare l'esistenza delle forche caudine di un servizio militare prolungato per accedere a talune carriere iniziali nello Stato, che per ora sono quelle contemplate dall'articolo 13, comma 14, del disegno di legge n. 1508, ma per il futuro potranno essere anche estese. Quindi, esprimiamo decisamente un voto contrario a questo passaggio obbligato attraverso il servizio militare per poter svolgere un lavoro nel pubblico impiego. Oltre tutto vi sono anche dei dubbi di costituzionalità relativamente a questa forca caudina, perchè tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge. Di conseguenza, ogni cittadino che abbia svolto il servizio militare, prolungato o meno, o che soprattutto non lo abbia svolto affatto, sia di sesso maschile che femminile, deve poter accedere in condizioni di perfetta parità nei Corpi armati e di polizia e nelle altre amministrazioni dello Stato.

Per tali ragioni, voteremo contro il nuovo testo dell'emendamento 13.2007. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, debbo ringraziare il collega Pavan perchè, tenendo presente soprattutto l'esigenza di cui si è fatto portatore il Governo, con il nuovo testo dell'emendamento 13.2007, che sottopone con molto garbo all'approvazione di questa Assemblea, ha tentato di fare una sintesi delle diverse possibilità.

Non voglio offendere nessuno, ma, senatore Loreto, avremo certamente tempo per parlare del nuovo modello di difesa. Debbo soltanto rilevare che il tentativo del collega Pavan è quello di venire incontro ad

un'esigenza che tutti quanti avvertiamo essere reale. Se vogliamo le ferme di tre o cinque anni o anticipare l'entrata in vigore del nuovo modello di difesa, per lo meno sul versante del personale, non potendolo supportare sull'altro versante delle risorse a disposizione, dobbiamo iniziare ad abbandonare alcuni nostri pregiudizi.

Come sempre, tutte le volte che si parla di personale della Difesa, e più specificatamente del personale di leva, e quindi dell'esercito, sorge una preoccupazione che traspare anche dagli interventi svolti finora. Qui non si vuole professionalizzare la leva, ma, in vista dell'obiettivo che il comma 14 si prefigura, si vuole tentare di agevolare il cammino che ancora resta da fare.

Si tratta della soluzione più esatta e più giusta? Non lo so, ma si tratta certamente di un tentativo che la Democrazia cristiana apprezza, per cui annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 13.2007, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, su cui anche il Governo ha espresso parere favorevole.

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Onorevoli colleghi, ritengo che prima o poi questo nodo doveva venire discusso in quest'Aula, perchè in Commissione difesa si è spesso parlato di tale questione e diversi comportamenti posti in essere dal Governo e anche dalla stessa Commissione difesa facevano pensare che questo indirizzo sarebbe stato sicuramente approvato.

Si sta però verificando che con un tassello dietro l'altro si modifica il rapporto tra cittadini e Ministero della difesa e quello tra giovani di leva e servizio militare prolungato senza che il Parlamento venga investito del problema del nuovo modello di difesa nella sua totalità. Non dico che non si debba parlarne, perchè molti sono i nuovi compiti, i rapporti e gli impegni che l'Italia può assumere nell'ambito della difesa internazionale, però non possiamo in maniera surrettizia e subdola introdurre cambiamenti che in ultima analisi rischiano di costituire un modello di difesa su cui il Parlamento non è mai stato chiamato a discutere.

Il Gruppo «Verdi-La Rete» non può esprimere allora un parere favorevole sull'emendamento perchè non viene applicato innanzitutto il principio dell'uguaglianza tra i sessi per quanto concerne l'accesso all'amministrazione pubblica, non viene applicato il principio della libertà di scelta ed infine perchè non vengono applicati tanti altri principi dei quali bisogna tener conto.

Signor Ministro, questo emendamento, se mira a rinforzare il numero dei volontari in ferma prolungata, credo che non possa raggiungere l'obiettivo voluto; è necessario trovare altri metodi per raggiungere lo stesso obiettivo senza ledere principi costituzionali.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



\* RASTRELLI. La presentazione di questo emendamento, insieme alle previsioni di una leva volontaria che si articola quasi come un corso professionale per l'accesso a carriere militari e nei corpi speciali di polizia, ha consentito al senatore Crocetta di fare paralleli storici con la superficialità di chi non conosce la storia; inoltre, ha consentito agli appartenenti al Gruppo della Lega Nord di applaudire, proprio in virtù della visione particolare che essi hanno dei problemi nazionali ed italiani.

Per quanto ci riguarda, ci preme sottolineare che l'emendamento ci convince. Certamente, sotto un profilo organico avremmo preferito che il nuovo modello di difesa fosse discusso in un unico contesto; siamo consapevoli però che con l'attuale Parlamento e in questi tempi una riforma organica del servizio militare non troverebbe la luce.

Pertanto, è bene cominciare a sperimentare, sia pure a titolo provvisorio, una soluzione a questo problema; una soluzione che trova la sua rispondenza nell'articolazione nuova dell'emendamento, che credo sia stata suggerita dal Governo.

Siamo pienamente favorevoli anche perchè questa norma potrebbe rappresentare una parziale soluzione a tanti problemi occupazionali. Ci possono essere giovani ai quali è negata oggi ogni speranza di lavoro che scelgono di dedicare i primi cinque anni dell'attività lavorativa ad una selezione e ad un perfezionamento nell'ambito della leva per poi accedere, nella misura dovuta e dopo un parere sperimentato sull'attività di cinque anni, quando il congedo viene concesso senza addebiti anzi con il privilegio della motivazione favorevole, ad una carriera.

In tanti ambiti lavorativi, cari colleghi, avete previsto i corsi professionali che non sono altro che una preparazione al futuro lavoro.

Non capisco perchè un esercito visto in un'ottica professionale, quale noi lo vediamo, non possa avvalersi di questo sistema rapido, particolare ed incisivo che insieme concilia le esigenze della difesa e dei corpi di polizia e le aspirazioni di tanti giovani senza lavoro, soprattutto dei giovani meridionali.

Pertanto, voteremo con pieno convincimento a favore dell'emendamento presentato dal senatore Pavan e modificato dal Governo. (*Commenti del senatore Crocetta*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2007, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, nel nuovo testo e con l'integrazione proposta dal Governo.

**È approvato.**

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Di conseguenza sono preclusi gli emendamenti 13.2013/1, 13.2013 e 13.2010.

L'emendamento 13.2006, presentato dal Governo, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2007a, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2008a.

MESORACA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESORACA. Signor Presidente, svolgerò una breve dichiarazione di voto. Il Governo propone un taglio di 15.000 unità per il contingente di leva; noi proponiamo invece che il taglio sia di 25.000 unità.

Le ragioni che ci inducono a presentare questo emendamento sono sostanzialmente due: una di ordine economico, perchè in questo modo si risparmierebbero parecchie centinaia di miliardi, essendovi 10.000 unità in riduzione rispetto alla proposta del Governo.

La seconda ragione è perchè il nostro emendamento è maggiormente in sintonia con il nuovo modello di difesa. Non a caso in Commissione tutti noi abbiamo accettato di fare uno sforzo perchè nei prossimi anni aumenti il contingente della ferma volontaria e diminuisca invece quello di leva. È chiaro che se non poniamo mano, nel frattempo, ad una riduzione dei militari di leva, questo obiettivo non potrà essere raggiunto. Per conseguire tale obiettivo, ovviamente, dovremo aumentare i volontari, passando dalle 4.000 unità di cui ha parlato il ministro Fabbri soprattutto in alcune interviste, ma anche in sede di Commissione, ad almeno 6.000 unità. Questa è comunque materia che discuteremo in seguito.

Per questi motivi, invito i colleghi ad accogliere il nostro emendamento.

FABBRI, *ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI, *ministro della difesa*. Signor Presidente, a nome del Governo invito l'Assemblea a votare contro questo emendamento. E francamente sono sorpreso e dispiaciuto che esso sia stato presentato, dal momento che non si tiene conto della situazione obiettiva.

CROCETTA. Ma questo intervento del Governo non è rituale!

FABBRI, *ministro della difesa*. Già il Governo ha provveduto a ridurre la consistenza della leva di 15.000 unità, ma a ragion veduta, tenendo conto di tutto, perchè non possiamo nello stesso tempo...

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, mi consenta: lei aveva già espresso parere contrario sull'emendamento in esame.

FABBRI, *ministro della difesa*. Ribadisco allora il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2008a, presentato dal senatore Sposetti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2009.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, annuncio che il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2009, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.2010a, presentato dai senatori Manfroi e Roscia.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2012, nel nuovo testo.

PUTIGNANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUTIGNANO. Signor Presidente, l'emendamento che ho presentato ha come obiettivo quello di abrogare la norma che ha reintrodotto l'attribuzione ai segretari generali dei comuni e delle province dei diritti di segreteria, in quanto si dà loro un trattamento differenziato e privilegiato rispetto agli ufficiali eroganti di tutte le altre pubbliche amministrazioni.

Il trattamento in questione è ulteriormente ingiustificato se si considera che i segretari godono del trattamento incentivante di cui all'articolo 4 della legge 17 aprile 1985, n. 79.

Il Ministro mi faceva notare prima che la seduta iniziasse, che, poichè la prima parte dell'emendamento interveniva sui contratti e vi è un impegno del Governo a non intervenire in sede diversa, non poteva

essere favorevole ad essa. Poichè la seconda parte dell'emendamento ha significato però solo se vi è la prima parte, ritiro l'emendamento 13.2012, nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

**È approvato.**

SPERONI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Personale delle regioni)*

1. Le disposizioni in materia di personale della pubblica amministrazione contenute nella presente legge costituiscono indirizzo per le Regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacità di spesa».

13.0.2001 (già 12.0.2000)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Situazioni di incompatibilità)*

«1. Dal 1° gennaio 1994, per gli eletti al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e nei Consigli regionali, nonchè per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti (e comunque capoluoghi di provincia) e per i presidenti delle province, è fatto divieto di stabilire rapporti di lavoro e di prestazione di servizi di qualunque genere, con l'ente o organismo di cui facciano parte, nonchè con enti e organismi, ivi compreso il Servizio sanitario nazionale, che percepiscano contributi o trasferimenti a qualunque titolo, rispettivamente dal

bilancio dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti».

13.0.2000

SPOSETTI, CAVAZZUTI, GIOVANOLLA, RUSSO  
Michelangelo

Invito i presentatori ad illustrarli.

FABBRI, *ministro della difesa*. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo che il Governo propone è sufficientemente chiaro. Si prevede che le disposizioni in tema di personale della pubblica amministrazione contenute nella presente legge costituiscano indirizzo per le regioni, le quali potranno provvedere in materia nell'ambito della propria autonomia e, ovviamente, nei limiti della propria capacità di spesa.

SPOSETTI. Do per illustrato l'emendamento 13.0.2000: è chiarissimo.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, il 13.0.2001 è un emendamento simbolo del peggior centralismo di cui è capace l'attuale Governo. Già non è bastato prevedere l'assunzione qua e là di militari ed ex militari; ora si pretende anche che tutte le norme contenute nella presente legge in tema di personale della pubblica amministrazione diventino addirittura indirizzo per le regioni. Si vuole forse costringere ad assumere anche nei vigili urbani o tra i portantini delle unità sanitarie locali ex militari?

Peraltro, visto che questo emendamento si riferisce anche alle previsioni contenute nell'articolo 13, non ho capito veramente perchè ci sia questo bisogno di una riserva di posti per gli ex militari. O queste persone imparano veramente qualcosa che gli potrà servire, magari per fare il poliziotto o il vigile del fuoco, ma allora non dovrebbero avere alcun problema a sbaragliare in sede di assunzione tutti i concorrenti, visto che se veramente i cinque anni di ferma prolungata hanno consentito ad un giovane di imparare a fare il vigile del fuoco egli, rispetto a chi proviene dalla società civile e non ha tutto questo bagaglio di esperienza, avrà la possibilità di vincere il concorso ad occhi bendati; oppure non hanno imparato un accidente di niente, però gli si vuol far fare il vigile del fuoco per forza, facendolo passare avanti a persone che magari hanno maggiori capacità. Come se non bastasse, si vuole imporre anche alle amministrazioni locali di applicare questo principio.

Si parla tanto di regionalismo; c'è quella buffonata della Commissione bicamerale che continua a sbandierare questo termine; ma quando si arriva ai fatti, il Governo vuole imporre alle amministrazioni locali principi che sono suoi e soltanto suoi. Su questo la Lega non è assolutamente d'accordo e quindi noi diciamo che l'emendamento 13.0.2001 non è affatto in linea con le tanto professate sbandierature di regionalismo. Quella del Governo è una bugia, una presa per i fondelli

di tutto il popolo italiano e soprattutto di chi crede nel federalismo e nell'autonomia. Questa ne è una delle prove! (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

DUJANY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, desidero un chiarimento: non vorrei che questa norma si applicasse anche alle regioni a statuto speciale ed in particolare a quella che rappresento, che ha una competenza esclusiva, ad esempio, in materia di regolamentazione dei Vigili del fuoco. Mi chiedo se tale competenza permanga di fronte ad una norma del genere.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, i colleghi non hanno compreso bene. Esistono dei vincoli per le regioni, materiali e giuridici, che sono indicati dalla Costituzione, mentre questa norma dispone un indirizzo. In sostanza, il Governo avverte che le norme approvate per l'intero personale della pubblica amministrazione con l'articolo 13 costituiscono un punto di riferimento per le regioni. Sono norme di indirizzo quindi, caro senatore Dujany, e non implicano riforme economiche e sociali vincolanti. Non si usa la formula dei principi essenziali, che vincolano anche le regioni a statuto speciale: si parla semplicemente di indirizzo, per un motivo di armonizzazione. Le regioni devono tener conto che per il pubblico impiego dello Stato si adottano queste norme; poi esse, nella loro autonomia, faranno quello che vogliono per osservare o meno questi indirizzi ma, in caso negativo, non saranno soggette ad alcuna penalizzazione.

Una normativa di indirizzo – e mi rivolgo al collega Speroni – è necessaria per avere quel punto di armonizzazione indispensabile in un ordinamento che è decentrato, ma rimane ancora unitario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Il parere è favorevole su entrambi gli emendamenti.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 13.0.2000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.2001, presentato dal Governo.

È approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova. (*Commenti dal Gruppo della DC*).

PRESIDENTE. La Presidenza ritiene di ammettere la controprova perchè anche i senatori segretari avevano qualche perplessità.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.2000.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, noi siamo favorevoli a questo emendamento, però vorremmo dai presentatori e dal Governo alcuni chiarimenti per superare delle obiezioni che ci sono state sollevate. Chi è in rapporto di pubblico impiego con una unità sanitaria locale o con un ente non è compreso in questa norma, perchè scattano altri tipi di incompatibilità. Il parlamentare dipendente di un ente, infatti, non può avere rapporti di lavoro nè di consulenza con l'ente stesso. Con questa norma, dunque, si modifica o no il regime delle incompatibilità, previsto anche per i parlamentari nazionali e regionali in relazione a questi temi?

Questa è la nostra preoccupazione. Se i nostri timori sono infondati, noi non siamo contrari ad approvare l'emendamento.

SPOSETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPOSETTI. Signor Presidente, le preoccupazioni del collega Saporito non hanno ragione di esistere. Questo emendamento cerca di intervenire per quelle parti in cui la norma in vigore ha lasciato dei vuoti sull'incompatibilità. Mi riferisco in modo particolare ad eletti che possono avere incarichi in enti che hanno trasferimenti dai bilanci degli organi in cui loro stessi sono eletti.

Per chiarire meglio posso fare un esempio: potrei essere un consigliere regionale e contribuire alla formazione di una legge che stabilisce un investimento e poi come libero professionista ricevere da quello stesso ente un incarico come direttore dei lavori dell'opera; questo non sarebbe corretto perchè la regolamentazione del rapporto sarebbe affidata solo all'etica professionale, collega Saporito. Quindi la norma è necessaria.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, noi esprimiamo voto favorevole a questo emendamento, ma riteniamo di dover chiedere un chiarimento. Cosa si intende con l'espressione: «è fatto divieto di stabilire rapporti», di iniziare rapporti o di mantenerli? In altre parole, se una persona è già dipendente del Senato non può diventare senatore perchè ha in atto un rapporto, o vuol dire che un senatore non può fare un concorso per diventare referendario del Senato? Vorrei chiarire la questione ed eventualmente capire se il relatore ed il Governo intendano formalizzare il chiarimento con un subemendamento. Infatti sappiamo bene che negli enti ed organismi pubblici si accede generalmente per concorso e sappiamo anche che le procedure di espletamento dei concorsi sono spesso lunghe. Quindi potrebbe verificarsi, ripetendo l'esempio precedente, che un soggetto fa un concorso come referendario al Senato e nell'attesa che il concorso venga espletato si candida e diventa senatore. A questo punto, dopo che tutte le prove sono state concluse e si tratta soltanto di stilare la graduatoria, pur essendo il primo in graduatoria, essendo stato nel frattempo nominato senatore, non potrebbe essere assunto per fatti che si riferiscono ad un periodo precedente.

Chiedo pertanto, prima di esprimere materialmente il voto, un chiarimento.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento presentato dal collega Sposetti e da altri senatori risponda ad un criterio etico indiscutibile e pertanto il Gruppo del Movimento sociale italiano lo approverà incondizionatamente.

Capisco che la tassatività della norma può dare luogo a qualche preoccupazione, quale quella espressa dal senatore Speroni. Tuttavia ritengo anche che i casi enunciati siano molto particolari e non possano incidere sulla valenza di una norma di principio che ha un valore deontologico, morale, etico e pertanto va approvata anche se comporta un qualche sacrificio.

PICANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se lei comprende, senatore Picano, che il senatore Saporito era già intervenuto in dichiarazione di voto per il suo Gruppo.

\* PICANO, Signor Presidente, ritengo che questa norma introduca elementi nuovi nel regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità. Infatti un consigliere regionale che sia dipendente della USL in questo momento decade oppure deve rinunciare all'impiego; analogamente i medici convenzionati con i comuni non possono aspirare alla carica di sindaco. Non ritengo quindi che questa norma possa essere votata perchè richiede un esame più attento della normativa già esistente in materia.



PRESIDENTE. Senatore Sposetti, non è compito della Presidenza farlo ma pongo la questione sul piano di una esigenza legislativa: lei ha ascoltato le preoccupazioni avanzate da qualche collega, ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni prima che io passi alla votazione?

\* SPOSETTI. La ringrazio, signor Presidente, ma non ritengo opportuno fornire ulteriori chiarimenti in quanto Governo e relatore hanno espresso parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha bisogno di riflettere su questo parere?

SPERONI. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta di accantonamento dell'emendamento 13.0.2000 si intende accolta.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

### SEZIONE III

#### NORME SULL'ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

#### Art. 14.

##### *(Contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi)*

1. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. I suddetti contratti non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.

2. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), gli altri istituti facenti parte del Sistema statistico nazionale e altri organi dello Stato competenti nella materia redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi di riferimento di beni e servizi, e provvedono alla loro comparazione con quelli offerti alle pubbliche amministrazioni e con quelli da esse ottenuti con particolare riguardo alla fornitura di grandi quantità di beni e servizi. I dati relativi sono pubblicati ogni tre mesi. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro stabiliscono responsabilità, tempi, obblighi e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.

3. I contratti per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.

4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario responsabile e dà notizia al contraente dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dalla notizia.

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del contratto è soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di recedere dal contratto. L'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato.

7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio. Per le regioni a statuto ordinario, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci.

8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni a statuto ordinario, sono ridotti di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 24 della legge stessa, nonché altri enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed una economia procedimentale.

11. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui al presente articolo sono nulli.

12. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il 10 per cento dell'IVA pagata dai consumatori finali dell'imposta è deducibile ai fini dell'IRPEF nell'annuale dichiarazione dei redditi. Con proprio decreto il Ministro delle finanze provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a stabilire le istruzioni necessarie per documentare tale deduzione».

14.2

CROCETTA, SALVATO, MANZI, PICCOLO, GALDELLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Sono esclusi dal giudizio di congruità i contratti riguardanti zone colpite da calamità naturali la cui esecuzione sia assolutamente indifferibile ed urgente, individuati dietro segnalazione dei prefetti o relativi a beni e servizi aventi caratteristiche speciali, da specificare con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM».

14.2011

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI, RUSSO  
Giuseppe

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Qualora il giudizio di congruità non si sia concluso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla esecuzione del contratto salvo le verifiche di cui al successivo articolo 16».

14.2001

PUTIGNANO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata, per i quali non sia ancora intervenuta la approvazione, sono soggetti a revisione biennale del prezzo in relazione ai prezzi all'ingrosso pubblicati negli elenchi di cui al comma 2. Qualora sia intervenuta una variazione in più o in meno di detti prezzi in misura superiore al 5 per cento i prezzi di contratto vengono allineati alle variazioni intervenute.

14.2002

PUTIGNANO

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «salvo il diritto della parte di recedere dal contratto».*

14.2003

PUTIGNANO

*Al comma 7, sopprimere le parole: «a statuto ordinario».*

14.2004

PINNA, NERLI, SENESI

*Al comma 8, sopprimere le parole: «a statuto ordinario».*

14.2005

PINNA, NERLI, SENESI

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «sono ridotti», aggiungere le seguenti: «per l'esercizio finanziario di riferimento».*

14.2006

PAVAN, INNOCENTI, CARLOTTO

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «al Ministero del tesoro», inserire le seguenti: «ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane».*

14.2007

IL GOVERNO

*Al comma 10, sostituire la parola: «possono» con le altre: «sono tenuti a».*

14.16

CROCETTA, SALVATO, MANZI, PICCOLO, GAL-  
DELLI

*Sopprimere il comma 13.*

14.18

CROCETTA, SALVATO, MANZI, PICCOLO, GAL-  
DELLI

*Al comma 13, dopo le parole: «di costruzione e di gestione», aggiungere le seguenti: «ivi compresi quelli costituiti in forma di società per azioni o di ente pubblico economico».*

14.2008

PINNA, SENESI, NERLI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

*«13-bis. È fatta salva la normativa prevista dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381».*

14.2009

GIOVANELLI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il Ministro degli affari esteri presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione per quanto riguarda l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione per le iniziative di cooperazione secondo la vigente normativa comunitaria relativa ai Paesi in via di sviluppo».

14.17

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente:*

«13-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentite le amministrazioni dello Stato interessate, è emanato il regolamento concernente le norme di esecuzione per l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione delle iniziative di cooperazione in base alla vigente normativa comunitaria relativa ai Paesi in via di sviluppo».

14.20

CANNARIATO

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo».

14.2010

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* CROCETTA. Do per illustrati i miei emendamenti.

GIORGI. Do per illustrato l'emendamento 14.2011.

PUTIGNANO. Do per illustrati i miei emendamenti.

PINNA. Do per illustrati i miei emendamenti.

PAVAN. Do per illustrato l'emendamento 14.2006.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Do per illustrati gli emendamenti del Governo.

GIOVANELLI. Do per illustrato l'emendamento 14.2009.

ROCCHI. Do per illustrato l'emendamento 14.17.

CANNARIATO. Do per illustrato l'emendamento 14.20.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.2. Per quanto riguarda l'emendamento 14.2011 mi rimetto al parere del Governo.

Sono contrario agli emendamenti 14.2001 e 14.2002 e mi rimetto al parere del Governo sull'emendamento 14.2003. Esprimo parere contrario agli emendamenti 14.2004 e 14.2005. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 14.2006 e 14.2007. È contrario altresì sugli emendamenti 14.16, 14.18 e 14.2008. È favorevole all'emendamento 14.2009, contrario sugli emendamenti 14.17 e 14.20 e favorevole sull'emendamento 14.2010.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 14, ad eccezione degli emendamenti 14.2006 e 14.2009 e naturalmente degli emendamenti che recano la firma del Governo stesso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, ci troviamo dinanzi ad un articolo che in Commissione ha suscitato un'ampia discussione, perchè alcune delle norme che esso contiene sono al limite della costituzionalità e abbastanza aberranti, anche per quanto riguarda il recepimento delle norme nei contratti e così via.

Per tale motivo noi riteniamo che tutte queste norme debbano essere soppresse. Tutta questa parte è già ordinamentata, quindi non c'è bisogno di introdurre altre norme che vanno solamente a complicare le cose e poi non sono efficaci nel combattere il malcostume che in questa direzione c'è sempre stato, purtroppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2011.

FORTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, signor Ministro, questo emendamento mira a risolvere alcuni problemi drammatici che riguardano, tra l'altro e in primo luogo, interventi nelle opere pubbliche in zone ove vi sono pericoli gravi di crolli e di disastri idrogeologici, in particolare gli interventi in Valtellina che, per una serie di motivi, ovviamente anche connessi alle grandi difficoltà di studiare i modi per effettuare questi interventi in caso di pericolo di catastrofi, sono in ritardo.

Vorrei sottolineare che nei giorni scorsi, nel periodo delle intense piogge, si è sfiorato il rischio di nuovi drammi idrogeologici; in particolare e paradossalmente, un pezzo di una montagna di cui qui pochi sono edotti, Torreggio, che è molto grossa, è precipitato sulla soglia della casa del sindaco di Chiesa Valmalenco. Gli interventi in questione e altri (per esempio, nella zona del monte Coppetto), se non si risolvono questi problemi risultano bloccati.

Quindi io vorrei che il Governo facesse uno sforzo per rendersi conto che il 14.2011 è un emendamento che risponde a esigenze fondamentali di tutela idrogeologica e di tutela della sicurezza delle popolazioni; e non riesco a comprendere (dato anche che l'emendamento prevede una serie di cautele relative agli organi che devono giudicare dell'urgenza, della pericolosità e così via) la contrarietà del Governo.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, in relazione alle osservazioni appena fatte, volevo far rilevare in primo luogo che qui siamo nell'ambito di un articolo che ha la seguente rubrica: «Contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi», quindi siamo fuori della fattispecie indicata.

In secondo luogo, che comunque i termini del procedimento sono di sessanta giorni e che qualunque approvazione di contratti impiegherebbe più di sessanta giorni per intervenire: direi quasi che la norma prevista al comma 3 dell'articolo 14 accelera il procedimento invece che rallentarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2011, presentato dal senatore Giorgi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2001.

PUTIGNANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUTIGNANO. Signor Presidente, l'emendamento 14.2001, da me presentato, prevede la possibilità di dare esecuzione ai contratti qualora il giudizio di congruità non si concluda nei termini prefissati, allo scopo di evitare che si paralizzino le forniture alla pubblica amministrazione con intuibili disagi.

Però, al fine di evitare che si dia esecuzione ai contratti con prezzi non congrui, si procederà alla revisione del contratto in corso ai sensi dell'articolo 16.

Non ho compreso il motivo per cui il Ministro ha espresso parere contrario su tale emendamento. Egli mi deve spiegare cosa accadrà se il procedimento per l'espressione del giudizio di congruità non si dovesse concludere entro il sessantesimo giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi pregherei di recare un attimo di attenzione alla Presidenza.

Voi conoscete come si svolge l'esame degli emendamenti. Questi ultimi vengono illustrati, dopodichè chi intende porre questioni, riflessioni e domande dovrebbe farlo in quella sede e non durante la dichiarazione di voto, proprio per abbreviare i tempi e consentire al relatore e al rappresentante del Governo, una volta ascoltati dubbi, incertezze ed esigenze di chiarimento, di poter fornire risposte adeguate.

Vi pregherei cortesemente di attenervi a questa corretta linea di interpretazione del Regolamento. D'altra parte, la dichiarazione di voto non è un momento dove porre quesiti, bensì serve a precisare le ragioni per cui un Gruppo si esprime in un senso o nell'altro.

Se procederemo in questo modo, il relatore ed il rappresentante del Governo, oltre che esprimere un parere favorevole o contrario, forniranno delle informazioni che potrebbero tornare utili ai fini di un'eventuale modificazione del testo in esame.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, vorrei svolgere due osservazioni. In primo luogo, il termine di sessanta giorni è reso inutile dal fatto che già nel comma 4 è indicato che il procedimento deve concludersi entro tale lasso di tempo. In secondo luogo, l'emendamento è ai limiti della ricevibilità, perchè prevede l'esecuzione di un contratto che ancora non è stato approvato, in quanto ci troviamo nella fattispecie di cui al comma 3, e cioè in presenza di quei contratti di cui ancora non sia intervenuta l'approvazione. Per cui, decorsi i termini, ci verremmo a trovare nella seguente situazione: un contratto non approvato ma eseguibile; un qualcosa di assolutamente inconcepibile!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2001, presentato dal senatore Putignano.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 14.2002, presentato dal senatore Putignano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.2003, presentato dal senatore Putignano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2004.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PINNA. Signor Presidente, svolgerò una brevissima dichiarazione di voto. Prima di passare al voto, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una sorta di costume che nel nostro paese si sta determinando, cioè di considerare tutte le regioni a statuto speciale delle realtà territoriali ricche e privilegiate.

Poichè questo atteggiamento si verifica in una serie di settori - a partire da quello della sanità - continuando di questo passo vi è il rischio che si ribalti una condizione prevista anche dalla Costituzione e da leggi costituzionali, cioè quella della specialità. Quindi, la specialità e i vantaggi che in qualche modo derivano da essa si ritroveranno nell'ordinarietà e viceversa.

Non comprendo perchè al comma 7 dell'articolo 14 si preveda che i risparmi di spesa derivanti da una revisione dei contratti pubblici di fornitura di beni e di servizi siano devoluti a vantaggio dei bilanci delle regioni a statuto ordinario, escludendo invece quelle a statuto speciale. Francamente, mi pare che anche in ciò continui quel costume molto discutibile che richiamavo; pertanto invito i colleghi a ribaltare questo atteggiamento. Tra l'altro, non si comprende la ragione per cui una parte delle risorse destinate alle regioni a statuto speciale, risparmiate attraverso una revisione dei contratti pubblici, debbano essere interamente restituite ai bilanci delle regioni ordinarie e sottratte in parte a quelli delle regioni a statuto speciale. Non riesco a trovare nè una motivazione di carattere giuridico, nè di carattere politico.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Volevo dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sia sull'emendamento in esame che su quello successivo; mi sembra giusto che non ci sia una disparità di trattamento tra le regioni. Ogni regione deve essere considerata nello stesso modo;

non è possibile che quando si opera in negativo si agisce in un modo mentre se si opera in positivo si agisce in un altro. Il trattamento deve essere uguale per tutti e questo vale anche per le regioni a statuto speciale.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.  
Signor Presidente, mi era stato chiesto un chiarimento sul comma 7 e in particolare circa l'inclusione delle sole regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale il comma 9 prevede che siano fatte salve le loro competenze in materia. In sostanza il regime sarebbe il seguente: tutti gli enti autonomi hanno un regime derogatorio. Il regime derogatorio di carattere speciale è fatto salvo per le regioni a statuto speciale mentre quello delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli altri enti considerati consente loro di tenere nelle proprie disponibilità i maggiori risparmi che realizzano.

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Anche alla luce della spiegazione dataci dal Ministro, ritengo che sia inutile introdurre quella clausola di cui il senatore Pinna chiedeva la cancellazione perchè, se è vero quanto prescrive il comma 9, a maggior ragione bisogna cancellare quella formulazione nei due commi precedenti.

CROCETTA. Ha ragione, basta dire «le regioni».

CANNARIATO. Lasciamo ad ogni regione la tipicità dello statuto speciale o ordinario senza un riferimento specifico alle regioni a statuto ordinario. Pertanto, gli emendamenti 14.2004 e 14.2005 mi trovano consenziente e quindi esprimerò un voto favorevole.

STRUFFI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRUFFI. Intervengo soltanto per dire che le dichiarazioni del Ministro dovrebbero aver fugato ogni perplessità. Certamente possono essere date interpretazioni diverse, ma credo che si possa trovare una formulazione d'intesa con il Governo. Pertanto annuncio il mio voto favorevole a questo emendamento.

NERLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Nerli, le do la parola; però, avendo già parlato a nome del suo Gruppo un altro senatore, trovi il modo per salvaguardare dal punto di vista regolamentare il suo intervento.

CROCETTA. Un momento fa è successo per altri e quindi ritengo che quanto lei dice debba valere per tutti.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, questo giustifica la preghiera che ho rivolto all'Assemblea per distinguere i due tempi; un tempo per la discussione degli emendamenti e un tempo per le dichiarazioni di voto. Eventuali problemi nascono solo dalla confusione in Aula.

\* NERLI. Signor Presidente, credo di poter giustificare il mio intervento in ragione del fatto che l'intervento del ministro Cassese introduce un elemento di novità. Con la risposta data dal Ministro siamo di fronte ad un'interpretazione del comma 9 dell'articolo 14 che non era mai stata presa in considerazione nè in 8ª Commissione, nè nella discussione svoltasi nella riunione congiunta della 1ª e della 5ª Commissione.

Il ministro Cassese sostiene che il comma 9 sta a significare che le norme di rinegoziazione non si applicano nelle regioni a statuto speciale. È una novità che, tra l'altro, ritengo assurda perchè se si decide di rinegoziare tutti i contratti che sono in essere e si va al giudizio di congruità di tutti i contratti futuri è necessario che questo valga dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno. Nessuno può restare fuori da questa logica.

Propongo a questo punto una sospensione ed una riflessione su tale questione da parte delle Commissioni riunite, insieme al Governo, perchè si renda omogenea la norma. Per noi è una novità, e penso che sarebbe una novità negativa e sbagliata.

PRESIDENTE. Senatore Nerli, la sua richiesta che la questione sia riesaminata dalle Commissioni riunite non può essere accolta dalla Presidenza. Una richiesta di sospensione pura e semplice può essere, questa sì, accettata, ma non si può chiedere un riesame da parte delle Commissioni, perchè non è questa la sede per poterlo fare.

NERLI. Intendevo il tavolo della Commissione.

PAVAN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento, perchè accogliendolo recherebbero un danno alle regioni. Il comma 7 stabilisce che i risparmi avuti a seguito della revisione dei contratti e dei trasferimenti dello Stato restano nei bilanci dei rispettivi enti. Quindi se si elimina in questo punto il riferimento alle regioni...

CROCETTA. Ma l'emendamento vuole sopprimere solo le parole «a statuto ordinario»! Il comma, senza questa espressione, si riferisce a tutte le regioni.

PAVAN. Ha ragione, senatore Crocetta.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta. Non si può procedere all'accantonamento dell'emendamento 14.2004 perchè dovremmo accantonare la votazione dell'intero articolo 14. Si può allora sospendere l'esame di questo emendamento e del successivo per qualche minuto, mentre votiamo gli altri emendamenti, e metterli in votazione alla fine, in modo che voi possiate ulteriormente approfondire la questione e arrivare a qualche decisione.

Poichè non si fanno osservazioni, sospendiamo per il momento la votazione degli emendamenti 14.2004 e 14.2005.

Metto ai voti l'emendamento 14.2006, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.2007, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.16, presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.18, presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2008.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PINNA. Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto.

Vorrei raccomandare all'attenzione dei colleghi questo emendamento perchè esso mira a rendere esplicite le disposizioni dell'articolo al nostro esame. Si fa riferimento ai concessionari di servizi pubblici, e l'emendamento specifica che si tratta anche di quelli costituiti in forma di ente pubblico economico o di società per azioni. L'espressione «concessionari di servizi pubblici», così come è adesso formulata, a me appare abbastanza generica e suscettibile di interpretazioni diverse.

Occorre allora che diciamo esplicitamente se si fa la rivalutazione dei contratti solo per gli enti locali o per altre pubbliche amministrazioni oppure se riguarda anche i contratti dell'Enel, della Sip e, a breve, dell'amministrazione postale - considerato che un decreto l'ha trasformata in ente pubblico economico - ovvero se tutto questo comparto viene escluso dalla revisione dei contratti. Il semplice riferimento a concessionari di servizi a nostro giudizio - ripeto - è insufficiente e quindi occorre esplicitare «ivi compresi quelli costituiti in forma di società per azioni o di ente pubblico economico» come richiede l'emendamento. In questo modo tutto diventa chiaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2008, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

*(Segue la votazione per alzata di mano).*

Essendo dubbio il risultato, dispongo che la votazione avvenga mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.2009, presentato dal senatore Giovanelli.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.17, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.20.

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, ovviamente voteremo a favore di questo emendamento sul quale il Governo ha dichiarato la propria contrarietà. Personalmente non riesco a spiegarmi tale posizione, dal momento che viene chiesta l'emanazione di un regolamento, compito che spetta proprio al Governo stesso. La *ratio* di questo diniego mi è completamente oscura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.20, presentato dal senatore Cannariato.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.2010, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Ora dobbiamo tornare agli emendamenti 14.2004 e 14.2005, presentati dal senatore Pinna e da altri senatori, il cui esame è stato in precedenza sospeso.

Signor ministro Casseese, la prego di far sapere all'Assemblea se vi sono novità al riguardo.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, se la dizione si limitasse al termine «regioni», con l'esclusione delle parole «a statuto ordinario» si prevederebbe un regime generale applicabile a tutti gli enti rappresentativi, cioè a tutti gli enti pubblici di erogazione, con l'esclusione degli enti pubblici di natura economica e delle società con partecipazione pubblica. In questo senso, il Governo potrebbe concordare con quanto è stato rilevato.

PRESIDENTE. Quindi, il Governo è favorevole agli emendamenti 14.2004 e 14.2005?

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Sì, signor Presidente, perchè il Governo è favorevole alla soppressione delle parole «a statuto ordinario».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2004, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.2005, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

#### Art. 15.

*(Contratti pubblici per appalto di opere  
e concessioni)*

1. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi standardizzati definiti ai sensi del comma 2.

2. Un apposito organismo, costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce,

in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno e comunque, in sede di prima applicazione, non appena l'organismo stesso sia divenuto operante. A tal fine lo stesso Ministero si avvale del centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. In attesa della definizione dei costi standardizzati, il Consiglio superiore dei lavori pubblici fissa criteri e parametri di riferimento.

3. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data medesima, a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni. Non appena divenuto operante l'Osservatorio di cui al comma 2, il giudizio di congruità è riferito ai costi definiti ai sensi dello stesso comma 2.

4. La pubblica amministrazione procede alla nomina del responsabile del procedimento e dà notizia al contraente o al concessionario dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dalla notizia.

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

6. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi precedenti costituiscono economie di bilancio. Per le regioni a statuto ordinario, le province, i comuni e gli altri enti locali, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci.

7. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, sono ridotti di una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 6. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

8. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate l'attività di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti convenzionati.

9. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 9, 11 e 12.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

11. Restano salve le competenze in materia della regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'ente appaltatore dovrà obbligatoriamente presentare un contratto fidejussorio stipulato con primaria compagnia di assicurazione che garantisca in solido la riuscita del contratto stipulato con l'ente appaltante, rispettando le condizioni imposte nel contratto in termini economici (fino al 70 per cento del valore totale dell'opera o della concessione) e temporali indipendentemente da qualsiasi evenienza dovesse verificarsi da parte dell'ente appaltatore nel corso della esecuzione dell'opera o del contratto di concessione. Il costo del contratto assicurativo fidejussorio è a totale carico dell'ente appaltatore».

15.2004

TABLADINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione di un osservatorio dei lavori pubblici ai sensi della legge generale di riforma dei lavori medesimi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici definisce in base a criteri tecnici i costi standardizzati per tipo di lavoro e li rende pubblici, avvalendosi del centro elaborazioni dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

15.2005

FABRIS

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito, in posizione di autonomia funzionale e organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un servizio centrale e in servizi regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tal fine lo stesso Osservatorio si avvale del Centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

15.2000

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,  
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-  
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-  
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,  
TURINI, VISIBELLI



*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Un apposito organismo costituito presso il Ministero dei lavori pubblici» con le altre: «Il Consiglio superiore dei lavori pubblici».*

15.2006

SARTORI, FAGNI, CROCETTA, SALVATO, BOFFARDI

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «costituito», inserire le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

15.10

CAPPELLI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» inserire le seguenti: «e nei Paesi in cui opera la cooperazione italiana allo sviluppo». Aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: «La metodologia per definire i costi standardizzati per i lavori pubblici nei Paesi in via di sviluppo sarà fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri».*

15.2007

IL GOVERNO

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «entro il 31 gennaio di ciascun anno, e comunque» fino a: «divenuto operante».*

15.2008

SARTORI, FAGNI, CROCETTA, SALVATO, BOFFARDI

*Al comma 2, nel secondo periodo, sostituire le parole: «lo stesso Ministero» con le altre: «il Consiglio superiore dei lavori pubblici».*

15.2009

SARTORI, FAGNI, CROCETTA, SALVATO, BOFFARDI

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «il Consiglio superiore dei lavori pubblici» con le seguenti: «il Consiglio stesso».*

15.2010

SARTORI, FAGNI, CROCETTA, SALVATO, BOFFARDI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

15.2012

PINNA, NERLI, SENESI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I costi standard saranno resi pubblici ed i dettagli dei calcoli saranno immediatamente consegnati a chiunque ne farà richiesta, dietro pagamento del solo costo delle fotocopie».*

15.2011

PAGLIARINI, ROVEDA

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi i relativi atti aggiuntivi».*

15.2013

FABRIS

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione» con le altre: «per i quali non è stato stipulato formale contratto e ove l'avvenuta aggiudicazione non tenga luogo del contratto».*

15.2001

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,  
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-  
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-  
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,  
TURINI, VISIBELLI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «di pubblicazione dei costi standardizzati di cui al comma 2».*

15.2014

FABRIS

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «e non siano ancora iniziati i relativi lavori».*

15.2015

FABRIS

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «organi tecnici delle amministrazioni» inserire le seguenti: «, che esprimono parere entro e non oltre trenta giorni».*

15.16

CAPPELLI

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «organi tecnici delle amministrazioni» inserire le seguenti: «sulla base dei criteri e parametri di riferimento fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici».*

15.2016

PINNA, NERLI, SENESI

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

15.2017

FABRIS

*Al comma 3, al secondo periodo, sopprimere le parole: «Non appena divenuto operante l'organismo di cui al comma 2,».*

15.2018

SARTORI, FAGNI, CROCETTA, SALVATO, BOFFARDI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorsi i quali i contratti e le concessioni si intendono congrui».*

15.2019

FABRIS

*Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso di impossibilità ad assegnare a prezzi definiti congrui appalti per opere pubbliche o concessioni, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede alla realizzazione dell'opera tramite l'apertura di appositi cantieri affidati alla gestione diretta da parte del Ministero medesimo che può costituire strutture tecniche di progettazione e direzione dei lavori con personale tecnico delle pubbliche amministrazioni».*

15.2020

SARTORI, FAGNI, CROCETTA, SALVATO, BOFFARDI

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «a statuto ordinario».*

15.2021

PINNA, SENESI, NERLI

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: «I trasferimenti» fino a: «questo fine,».*

15.27

CAPPELLI

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «a statuto ordinario».*

15.2022

PINNA, NERLI, SENESI

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sono ridotti» aggiungere le seguenti: «per l'esercizio finanziario di riferimento».*

15.2023

PAVAN, CARLOTTO, INNOCENTI

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «al Ministero del tesoro» aggiungere le seguenti: «ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane».*

15.2024

IL GOVERNO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Gli enti di cui al precedente comma 8 fanno fronte alle eventuali maggiori spese derivanti dalla costituzione degli uffici tecnici unici mediante l'impiego di quota parte dei finanziamenti di opere pubbliche altrimenti destinati a sostenere i costi di progettazione esterna».

15.2025

PINNA, SENESI, NERLI

*Al comma 10, sopprimere le parole: «fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria».*

15.2028

SARTORI, FAGNI, CROCETTA, SALVATO, BOFFARDI

*Al comma 10, sostituire la parola: «penitenziaria» con le altre: «della giustizia».*

15.2026

PINTO, DI LEMBO, BALLESI

*Al comma 10, sostituire le parole: «ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate» con le altre: «ai contratti degli enti e soggetti la cui attività comporti oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle suddette amministrazioni pubbliche».*

15.2002

FABRIS

*Al comma 10, dopo le parole: «di costruzione e di gestione» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi quelli costituiti in forma di società per azioni di ente pubblico economico».*

15.2027

PINNA, NERLI, SENESI

*Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:*

«11-bis. Poichè l'edilizia penitenziaria per quanto riguarda la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la ristrutturazione interna ed esterna richiede un rapporto di sicurezza fra ente appaltante e ditta appaltatrice, il Ministero di grazia e giustizia congiuntamente al Ministero dell'interno può costituire una società d'impresa alle proprie dipendenze cui affidare i lavori in base ad un piano triennale che garantisca continuità ed economicità nell'ambito dei finanziamenti predisposti al tal fine».

15.2029

SARTORI, FAGNI, CROSETTA, SALVATO, BOFFARDI

*Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:*

«11-bis. Il divieto di cessione dei contratti di appalto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, non è applicabile alle ipotesi di successione nel contratto determinate da conferimento di azienda o di ramo di azienda, ferme restando le norme sul recupero della iscrizione all'albo nazionale costruttori di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 172 del 1989».

15.2003

ACQUARONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GIBERTONI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 15.2004, 15.10, 15.16 e 15.27 e li do per illustrati.

FABRIS. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emendamenti da me presentati, precisando che gli stessi sono stati formulati tenendo presente la legge sugli appalti pubblici che abbiamo approvato in quest'Aula quindici giorni fa. Tali emendamenti, quindi, tendono solo a rendere il testo coerente con quanto noi stessi abbiamo deciso.

RASTRELLI. Gli emendamenti 15.2000 e 15.2001 si illustrano da sè.

SARTORI. Anch'io do per illustrati gli emendamenti da me presentati, riservandomi di intervenire successivamente.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Do per illustrati gli emendamenti 15.2007 e 15.2024.

\* PINNA. Signor Presidente, vorrei brevemente richiamare l'attenzione dei colleghi e del ministro Merloni in particolare sull'emendamento 15.2012.

L'articolo 15 prevede la fissazione di costi standardizzati e, a tale scopo, individua due fasi: una prima fase provvisoria e transitoria, nella quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici fissa criteri e parametri di riferimento; una seconda fase, successiva ed a regime, in cui un

apposito organismo – che verrà costituito presso il Ministero dei lavori pubblici – provvederà a fissare i costi standardizzati. Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il giudizio di congruità sia stabilito dagli organi tecnici competenti delle singole amministrazioni, senza fare alcun riferimento a parametri nazionali. Viene in sostanza affidata ai responsabili degli uffici tecnici la decisione sulla congruità o meno delle opere appaltate da rivedere, in modo totalmente soggettivo e discrezionale.

Se la norma dovesse essere approvata in questi termini, si verificherebbe a nostro giudizio che i responsabili degli uffici tecnici si troverebbero ad avere un potere indebito ed anche molto pericoloso per la grande discrezionalità loro concessa. A valutare la congruità delle opere appaltate sarebbero gli stessi funzionari che hanno disposto le gare di appalto e che, quindi, già una prima volta si sono dichiarati favorevoli alle scelte compiute.

In terzo luogo si creerebbero per lo stesso tipo di lavori nelle valutazioni di congruità, se affidate esclusivamente in ambito locale, divaricazioni tra un'amministrazione e l'altra, fra un'area e l'altra del paese e persino all'interno della stessa città fra un'amministrazione ed un'altra o, per lavori diversi, perfino all'interno della stessa amministrazione, con rischi di contenzioso che è facile prevedere.

A tutto questo, a nostro giudizio, si può porre riparo facendo sì che sin dall'inizio il giudizio di congruità degli uffici tecnici delle singole amministrazioni sia ancorato ai criteri ed ai parametri di riferimento che devono essere disposti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il provvedimento però, purtroppo, non prevede un termine entro il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici deve stabilire parametri e criteri. La nostra proposta pertanto è che si emendi la norma così come è al nostro esame, prevedendo che il Consiglio superiore dei lavori pubblici stabilisca criteri e parametri entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. A quel punto gli uffici tecnici locali non agiscono arbitrariamente, ma sono tenuti a rispettare un criterio generale che vale sull'intero territorio nazionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.2016, al comma 3, alla fine del primo periodo, con l'inserimento delle espressioni indicate esso completa il ragionamento che ho fatto finora nel senso di prevedere che i criteri e i parametri di riferimento devono essere fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'emendamento 15.2021 tratta una questione che ho già sollevato in riferimento al precedente articolo 14 e che il Governo ha accolto, quella relativa cioè alla differenziazione tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.

La stessa cosa vale per quanto riguarda l'emendamento 15.2022. L'emendamento 15.2025 si illustra da sè.

ROVEDA. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 15.2011, purtroppo l'esperienza che abbiamo avuto nel passato di un certo lavoro nascosto intorno a tutte le questioni dei costi, che ha portato alle ben note conseguenze di cui si sta occupando la magistra-

tura, ritengo renda necessario fare uso della massima pubblicità possibile sui metodi e sui criteri impiegati.

Riteniamo quindi che i criteri di calcolo con cui vengono stabiliti questi costi *standard* debbano essere messi a disposizione di chi ne faccia richiesta dietro semplice pagamento delle fotocopie necessarie. Quindi pubblicità non solo per i costi *standard*, come previsto dalla legge che stiamo discutendo, ma anche per il metodo di calcolo, in quanto purtroppo in molte opere pubbliche i metodi di calcolo quando esistono sono fumosi e spesso sono degli ottimi antri in cui nascondersi per fare, volendolo, cose poco serie.

PAVAN. Signor Presidente, l'emendamento 15.2023 è analogo a quello approvato all'articolo precedente e pertanto ritengo che si illustri da sè.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.26, presentato dal senatore Pinto e da altri senatori e l'emendamento 15.2003, presentato dal senatore Acquarone, si intendono illustrati.

Vorrei ricordare ai colleghi che desiderano intervenire sugli emendamenti testè illustrati che questo è il momento utile per poterlo fare.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, accettando il suo invito vorrei soltanto precisare che esistono due emendamenti, il 15.2005, presentato dal senatore Fabris e il 15.2000, presentato da me e dagli altri colleghi del Gruppo, che riguardano lo stesso concetto. Ritengo soltanto di poter precisare che l'articolazione dell'emendamento che mi riguarda è un po' più completa rispetto all'emendamento del collega Fabris. Chiederei pertanto al collega Fabris se accetta l'incorporazione del suo emendamento nel mio, che ha una visione più ampia dal punto di vista dell'articolazione tecnica ed esecutiva, in modo da poterli votare in un unico contesto.

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Ho letto attentamente l'emendamento presentato dal collega Rastrelli. Esso ha il pregio della sobrietà e della chiarezza. Tuttavia devo dire al collega Rastrelli che c'è una differenza sostanziale fra la mia e la sua proposta, anche se ad una prima lettura esse sembrano uguali. Il collega Rastrelli, infatti, nell'emendamento 15.2000 propone l'istituzione di un Osservatorio dei lavori pubblici articolato in forme diverse, sia centrali sia periferiche. Al contrario, l'emendamento 15.2005 (poichè si pensa che la legge generale di riforma dei lavori pubblici possa essere licenziata dal Parlamento solo dopo l'approvazione della legge finanziaria) dispone che il Consiglio superiore dei lavori pubblici possa definire in prima istanza i costi standardizzati.

Subito dopo entrerà in vigore la legge sui lavori pubblici che prevede quanto il senatore Rastrelli propone con il suo emendamento.

In sostanza, si tratta di «coprire» questo momento iniziale di partenza. Ritengo che la forma più celere per avere un punto di riferimento che dia inizio all'opera di valutazione degli appalti è quella prevista nell'emendamento che io ho proposto. Esso è teso a regolare la fase di transizione, mentre la proposta del collega Rastrelli propone un sistema a regime, ripreso peraltro di sana pianta dalla legge generale di riforma dei lavori pubblici; un sistema che scatterà nel momento in cui entrerà in vigore quella legge.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Una brevissima replica di precisazione, signor Presidente. Ho il timore che l'incardinamento iniziale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici non offra quei requisiti di indipendenza e di alta autorità previsti dalla legge. In secondo luogo, in Italia tutto ciò che è provvisorio tende a diventare definitivo. L'incardinamento di questa funzione presso il Consiglio dei lavori pubblici è pericoloso: preferirei che fosse il Governo, entro sessanta giorni (un termine molto ridotto, potrebbero essere anche dieci giorni) ad istituire l'Osservatorio dei lavori pubblici, avvalendosi del centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Visto comunque che l'invito non è stato accolto, voteremo separatamente gli emendamenti.

SARTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SARTORI. Signor Presidente, avevo capito bene il suo sollecito rivolto dianzi. Mi ero spiegato male: in effetti non intendevo illustrare alcuni emendamenti che mi sembravano chiari, ma desidero illustrarne uno. Penso che sia giusto farlo adesso e non in sede di dichiarazione di voto, in modo tale che i Ministri e i colleghi possano riflettere anche sulla base di quanto sto per dire.

Desidero illustrare l'emendamento 15.2029 concernente l'edilizia penitenziaria per quanto riguarda la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione. Poichè l'edilizia penitenziaria richiede un rapporto di sicurezza tra ente appaltante e ditta appaltatrice, proponiamo che il Ministero di grazia e giustizia congiuntamente al Ministero dell'interno possa costituire una società di impresa sotto il diretto controllo pubblico. Tale struttura dovrà lavorare sulla base di piani triennali per garantire la massima ottimizzazione, con la conseguenza, secondo la nostra lettura, di un notevole risparmio di spesa pubblica. Il personale potrebbe essere reperito tra le innumerevoli unità messe in mobilità o in cassa integrazione del pubblico impiego. Da ultimo voglio ricordare che non intendiamo riproporre una struttura legata allo Stato perchè, proprio per la particolare specificità del regime carcerario che richiede



segretezza e sicurezza, si rischia che gli appalti non si espleteranno mai; le imprese, infatti, dovrebbero essere in numero sempre minore, altrimenti la segretezza diventerebbe il segreto di Pulcinella. Per tali ragioni pensiamo che in questo particolare caso possa essere adottata la nostra proposta.

**PRESIDENTE.** La Presidenza, visto il parere della 5ª Commissione permanente, dichiara inammissibili gli emendamenti 15.2013, 15.2001 e 15.27.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**RIVIERA, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 15.2004.

Gli emendamenti 15.2005 e 15.2000 trattano lo stesso argomento: esprimo parere favorevole su entrambi, chiedendo al Governo di procedere, se possibile al loro ordinamento.

Esprimo parere contrario all'emendamento 15.2006 e favorevole agli emendamenti 15.10 e 15.2007.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 15.2008, 15.2009 e 15.2010 e parere favorevole all'emendamento 15.2012.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 15.2011, 15.2014, 15.2015, 15.16, 15.2016, 15.2017, 15.2018, 15.2019, 15.2020, 15.2021 e 15.2022 e parere favorevole agli emendamenti 15.2023 e 15.2024.

Infine, esprimo parere contrario agli emendamenti 15.2025, 15.2028, 15.2026, 15.2002, 15.2027, 15.2029 e 15.2003.

### **Presidenza del vice presidente GRANELLI**

\* **CASSESE, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.** Signor Presidente, esprimo parere negativo sull'emendamento 15.2004.

Circa gli emendamenti 15.2005 e 15.2000, è opinione del Governo che i due emendamenti possano essere opportunamente fusi; quindi è favorevole ad ambedue e si permetterà di chiedere ai proponenti di accogliere una proposta che si riserva di avanzare nel momento in cui saranno messi in votazione.

Esprimo poi parere negativo sull'emendamento 15.2006 e positivo sul 15.10 e sul 15.2007, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 15.2008, 15.2009 e 15.2010.

Esprimo poi parere positivo sull'emendamento 15.2012 e parere negativo sugli emendamenti 15.2011, 15.2014, 15.2015, 15.16, 15.2016, 15.2017, 15.2018, 15.2019, 15.2020. Il parere è ugualmente contrario sull'emendamento 15.2021, salvo un coordinamento con il testo già approvato.

Esprimo poi parere negativo sull'emendamento 15.2022 e positivo sugli emendamenti 15.2023 e 15.2024.

Infine, esprimo parere negativo sugli emendamenti 15.2025, 15.2028, 15.2026, 15.2002, 15.2027, 15.2029 e 15.2003.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 15.2004, presentato dai senatori Tabladini e Gibertoni.

**Non è approvato.**

Ministro Cassese, poc'anzi il Governo si era impegnato a presentare un nuovo testo che modificasse contemporaneamente gli emendamenti 15.2005, presentato dal senatore Fabris, e 15.2000, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, vorrei chiedere ai presentatori di entrambi questi emendamenti se sono d'accordo con la seguente formulazione. All'intero testo dell'emendamento 15.2000, farebbero seguito le seguenti parole, tratte dal secondo, terzo e quarto rigo dell'emendamento 15.2005, presentato dal senatore Fabris: «Sino alla costituzione dell'Osservatorio, provvede il Consiglio superiore dei lavori pubblici».

PRESIDENTE. Domando ai presentatori degli emendamenti 15.2005 e 15.2000 se concordano con la nuova formulazione unitaria testè proposta dal ministro Cassese.

FABRIS. Signor Presidente, accetto tale formulazione.

RASTRELLI. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la nuova formulazione unitaria proposta dal Governo degli emendamenti 15.2005, presentato dal senatore Fabris, e 15.2000, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

**È approvata.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2006, presentato dal senatore Sartori e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Prima di procedere al voto del successivo emendamento 15.10, vorrei chiedere al rappresentante del Governo dove va collocato l'emendamento aggiuntivo 15.2007. Il rappresentante del Governo è in grado di chiarire questa difficoltà?

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Solo parzialmente, signor Presidente. La seconda parte può essere posta alla fine del comma 2, mentre sussiste un problema per quanto attiene la prima parte che estende questo meccanismo anche ai contratti posti in essere fuori del territorio nazionale e quindi ai tanto discussi contratti

per la cooperazione allo sviluppo. Chiedo al Presidente se la collocazione possa essere decisa in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Non è possibile.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Mi riservo di riformulare il testo nella sua interezza. Chiedo pertanto, se possibile, di accantonare momentaneamente l'emendamento in modo tale da poterlo riformulare.

PRESIDENTE. Va bene. L'emendamento 15.2007 è pertanto accantonato. Avverto che l'emendamento 15.10, presentato dal senatore Cappelli, è stato trasformato in un subemendamento aggiuntivo all'emendamento 15.2000, in precedenza approvato, con la seguente numerazione: 15.2000/1.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

In attesa che il rappresentante del Governo riformuli il testo dell'emendamento 15.2007, sospendo brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 17,20).*

Riprendiamo i nostri lavori. Ha facoltà di parlare il ministro Cassese.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. La nuova formulazione dell'emendamento 15.2007 è la seguente:

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti relativi ai Paesi in cui opera la cooperazione italiana allo sviluppo. La metodologia per definire i costi standardizzati per i lavori pubblici nei paesi in via di sviluppo sarà fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli esteri».

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 15.2007.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MONTRESORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MONTRESORI. Signor Presidente, credo sia opportuno stabilire la metodologia per definire i costi standardizzati, ma bisogna avere un

altro riferimento, vale a dire i prezzi unitari, i quali non possono che essere quelli dei paesi dove l'opera viene eseguita. Altrimenti la previsione appare veramente monca. Pertanto chiedo che venga inserito il riferimento ai prezzi unitari vigenti nei singoli paesi. Diversamente, stabiliremmo una metodologia applicabile soltanto in Italia e non altrove.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.  
L'emendamento, suggerito dalla Direzione generale del Ministero degli affari esteri e dal Ministro stesso, in realtà consente proprio questo perchè nel secondo periodo recita: «La metodologia per definire i costi standardizzati per i lavori pubblici nei paesi in via di sviluppo sarà fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri». Quindi si parla del metodo, non si calcolano i costi in Italia per poi trasferirli all'estero.

Ovviamente, se ciò non risulta chiaro nell'emendamento studiato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, possiamo provare a vedere in che modo recepire la sua osservazione. In tal senso, l'espressione: «definire i costi standardizzati» proposta dal Ministero degli affari esteri potrebbe essere così interpolata: «definire, sulla base dei prezzi unitari dei singoli paesi, i costi standardizzati».

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi anche su quest'ultima modifica del testo dell'emendamento 15.2007.

RIVIERA, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2007, presentato dal Governo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 15.2008, 15.2009 e 15.2010, mentre è assorbito l'emendamento 15.2012.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.2011, gli uffici mi fanno osservare che il principio in esso contenuto potrebbe essere collegato al comma 2 testè esaminato. Qual è il parere del Governo su questo punto?

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Nella forma questo collegamento è possibile, ma nella sostanza l'emendamento è inutile perchè la norma esiste già nel nostro ordinamento: è scritta negli articoli 23 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ribadisco pertanto il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2011, presentato dai senatori Pagliarini e Roveda.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 15.2013 e 15.2001 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2014.

FABRIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, egregi colleghi, sia il signor Ministro che il relatore hanno espresso parere negativo su questo emendamento e sul successivo 15.2015. Tuttavia, desidero che venga tenuto presente che ho presentato l'emendamento 15.2014 per far sì che questa valutazione entri in funzione nel momento in cui si avranno i costi standardizzati. Mi sembrerebbe più corretto che una valutazione si compia quando si dispone di tutti gli elementi di giudizio e non all'entrata in vigore della legge. In ogni caso, siccome si tratta di un tempo successivo, viene comunque compreso quello necessario per l'entrata in vigore della legge: la mia proposta mi sembrava quindi di buon senso.

L'emendamento 15.2015 riguarda invece le pubbliche amministrazioni. Noi sappiamo che molto spesso i lavori vengono iniziati prima che l'iter formale di approvazione sia terminato e che tutti i documenti siano predisposti. Spesso le situazioni prefigurano in qualche modo un contrasto tra la documentazione e lo stato di fatto dei lavori. Pertanto, sono dell'opinione che la puntualizzazione – per la quale mi sono permesso di presentare l'emendamento in esame – vada tenuta presente soprattutto quando si tratta di lavori pubblici decisi dai comuni. Se non teniamo conto di questo, può essere giusto il pensiero del relatore e del Ministro; ma se teniamo conto che molto spesso prima che tutta la documentazione sia a posto i lavori cominciano, magari su invito del direttore dei lavori, ci troviamo di fronte a situazioni di fatto che non sappiamo come affrontare.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, più che una dichiarazione di voto la mia è una richiesta di chiarimento. L'inammissibilità dell'emendamento 15.2001 è stata pronunciata sulla base del parere della Commissione bilancio, di cui faccio parte (e sono il primo ad essere ossequioso delle sue decisioni). Tuttavia vorrei far rilevare al ministro Cassese che questo emendamento tendeva ad includere nella normativa una fattispecie del diritto amministrativo in materia di appalti pubblici che non è affatto contemplata e che invece andrebbe prevista.

Esistono molte aggiudicazioni i cui verbali, per facoltà della pubblica amministrazione, tengono luogo dei contratti. Se non precisiamo anche questa sfera, sottraiamo alla revisione una parte importante che invece andrebbe moralizzata: analogo concetto ha espresso il senatore Fabris nel suo emendamento. Spesso i comuni hanno fatto ricorso a questa forma di atto amministrativo.

Chiedo pertanto se il Governo può rivedere il proprio parere, anche perchè l'emendamento non ha alcuna incidenza economica, ed accogliere, nell'interesse della chiarezza della norma, l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, capisco le sue osservazioni ma la Presidenza non può che confermare il carattere di inammissibilità dell'emendamento 15.2001.

Metto ai voti l'emendamento 15.2014, presentato dal senatore Fabris.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2015.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, non mi è chiaro perchè si chieda di inserire l'inciso: «e non siano ancora iniziati i relativi lavori». In realtà, per quanto riguarda i contratti in fase di esecuzione, abbiamo l'articolo 16. L'articolo 15 si riferisce, come il 14, a contratti di cui ovviamente non si è ancora avviata l'esecuzione.

Mi parrebbe pertanto inutile questo inciso e mi chiedo addirittura se non sia logicamente precluso perchè la materia di cui si tratta è un contratto di cui non si è cominciata l'esecuzione.

Gli articoli 14 e 15 sono due articoli paralleli che riguardano rispettivamente i contratti di fornitura di beni e di servizi e i contratti di appalto di opere e di concessioni.

Pertanto ribadisco il mio dubbio se sia addirittura ammissibile ed utile prevedere una disposizione di questo tipo perchè essa è implicita nella norma stessa.

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il Ministro ha ribadito il suo parere contrario, senatore Fabris. Non resta che passare alla votazione.

FABRIS. Signor Presidente, a mio avviso il Ministro ha espresso dei dubbi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stiamo lavorando molto faticosamente anche per questa procedura che, nell'illusione di abbreviare le cose, sovrappone la discussione di merito alle dichiarazioni di voto creando tutta una serie di difficoltà a gestire la discussione dell'Assemblea. Vi prego pertanto di procedere con flessibilità, ma anche con un minimo di rispetto delle procedure.

Il Ministro ha ribadito, pur con qualche dubbio, il suo parere contrario. Il senatore Fabris ha già espresso le sue considerazioni e pertanto, essendo in sede di votazione, votiamo.

Metto ai voti l'emendamento 15.2015, presentato dal senatore Fabris.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.16, presentato dai senatori Cappelli e Gibertoni.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2016.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PINNA. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla situazione che si verrebbe a creare nel caso in cui questo emendamento venisse respinto. Accadrebbe che, non essendo ancora costituito l'Osservatorio, a decidere sulla congruità dei prezzi degli appalti, e quindi della revisione degli stessi, sarebbero le singole amministrazioni, comune per comune, realtà per realtà, probabilmente con contraddizioni e divaricazioni all'interno della stessa città, o della stessa regione, o comunque fra un territorio e l'altro, dando luogo ad un enorme contenzioso. Poniamo l'ipotesi che, per la stessa qualità di lavoro, un'amministrazione valuti congruo un determinato prezzo ed un'altra lo giudichi invece incongruo; immediatamente si dà luogo ad un contenzioso abbastanza complesso. Se invece noi prevedessimo, in attesa che i parametri siano stabiliti dall'Osservatorio, che sia comunque il Consiglio superiore dei lavori pubblici a stabilire criteri omogenei sul territorio nazionale, ritengo che eviteremmo quei rischi.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, mi perdoni, ma così illustrato l'emendamento acquista un suo significato. Pertanto chiederei al presentatore di riformu-

larlo, tenendo conto che abbiamo approvato un comma 2 nel quale questa competenza è affidata in via provvisoria al Consiglio superiore dei lavori pubblici e successivamente all'Osservatorio.

PRESIDENTE. Senatore Pinna, ha ascoltato l'invito rivolto dal Governo. È disponibile a riformulare l'emendamento?

\* PINNA. Sono disponibile a riformulare l'emendamento, ma ritengo che il comma 2 non interferisca più sul comma 3 e quindi sull'emendamento che io propongo, nel senso che è stata prevista soltanto l'istituzione dell'Osservatorio.

Tuttavia, se fosse previsto un ruolo del Consiglio superiore, richiamerei anche questo: nelle more della costituzione dell'Osservatorio, il Consiglio superiore stabilisca da subito criteri e parametri di riferimento omogenei su tutto il territorio nazionale. Questo è l'obiettivo che intendo raggiungere. Gli uffici tecnici locali decidono, ma sempre sulla base di indicazioni generali. Altrimenti diventa un fatto soggettivo affidato a ogni funzionario tecnico di qualsiasi comune, provincia o realtà amministrativa del paese.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Continuo a sottolineare che è molto difficile procedere e pronunciarsi senza testi che diano conto dell'esatta formulazione delle proposte, delle correzioni e delle modifiche. Ha facoltà di parlare, signor Ministro.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Vorrei chiedere al presentatore se è d'accordo ad aggiungere dopo le parole: «Consiglio superiore dei lavori pubblici», le altre: «o dell'Osservatorio di cui al comma 2».

PINNA. Sono d'accordo.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento così riformulato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 15.2016, come riformulato.

RIVIERA, *relatore*. Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2016, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori, nel testo riformulato su suggerimento del Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2017, presentato dal senatore Fabris.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 15.2018, presentato dal senatore Sartori e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2019.

FABRIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, io naturalmente voto a favore di questo emendamento, ma mi pareva che la conclusione da esso proposta fosse pacifica. Si dice, alla fine del testo dell'articolo 15, come proposto dalle Commissioni riunite: «Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dalla notizia» e basta; io ho proposto di aggiungere che, se non succede ciò, vuol dire che tutto si intende approvato e tutto diventa congruo.

Mi pareva una logica conseguenza, un completamento rispetto ad una frase che già lo sottintendeva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2019, presentato dal senatore Fabris.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2020, presentato dal senatore Sartori e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2021, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, per coerenza con l'emendamento che abbiamo già approvato all'articolo precedente, a questo punto dovremmo approvare anche il 15.2021. Quindi esprimo su di esso un nuovo parere favorevole.

PRESIDENTE. Allora prendiamo atto che cambia il parere del Governo, che, in coerenza con la votazione dell'emendamento all'articolo precedente, diventa favorevole.

Onorevole relatore, intende pronunciarsi nuovamente sull'emendamento 15.2021?

RIVIERA, *relatore*. Sì, signor Presidente, e, d'accordo con il Governo, esprimo su tale emendamento parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2021, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 15.27, presentato dai senatori Cappelli e Gibertoni, è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 15.2022, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori, sul quale, per le ragioni che abbiamo detto poc'anzi, è sottinteso che il parere del relatore e del Governo diventa favorevole.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2023, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2024, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2025.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PINNA. Intervengo molto brevemente, signor Presidente.

Il comma 8 dell'articolo 15 contiene una norma importante tendente a costituire uffici tecnici unici fra diverse amministrazioni, in questo modo incrementando la capacità di progettazione interna alle amministrazioni stesse e quindi riducendo gli oneri per progettazione esterna.

Il problema, però, è che costituire dei consorzi, o comunque uffici tecnici unici fra diversi enti, comporta dei costi: la proposta del mio emendamento è che una quota delle risorse che si utilizzerebbero per la progettazione esterna serva a coprire questi oneri; altrimenti, la norma è molto valida ma, nella ristrettezza finanziaria (penso ad esempio a degli enti locali), difficilmente si costituiranno uffici tecnici unici, perchè questo fatto comporta degli oneri: ci sono i tecnici, per esempio, che devono muoversi da un comune all'altro, ma ciò vale anche per altre amministrazioni.

Pertanto, si avrebbe egualmente un risparmio, nel senso che la progettazione esterna avrebbe oneri ben più alti, ma io consentirei ai comuni di utilizzare una parte di questo risparmio per far funzionare gli uffici tecnici unici.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 15.2025, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2028, presentato dal senatore Sartori e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2026, presentato dal senatore Pinto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2002, presentato dal senatore Fabris.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2027.

**NERLI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **NERLI.** Signor Presidente, invito i rappresentanti del Governo ed i colleghi ad un attimo di attenzione sull'emendamento 15.2027.

In sede di 8ª Commissione permanente avevamo unanimemente ritenuto necessario che la revisione dei contratti si estendesse a tutti i soggetti, e in quella sede il rappresentante del Governo esprime il suo parere favorevole.

Qualora tale emendamento non venisse approvato, solo i comuni, le province e le regioni sarebbero soggetti alla revisione degli appalti già aggiudicati. Vorrei ricordarvi che, poichè si prendono in considerazione i contratti stipulati negli anni 1991, 1992 e 1993, in tale lasso di tempo anche alcuni enti ed aziende non erano enti pubblici economici o società per azioni, anche se lo sono divenuti in seguito.

Quindi, chiedo al Ministro un'ulteriore riflessione sull'opportunità di estendere questa rinegoziazione a tutti i soggetti che hanno partecipato a gare per essere destinatari di una parte del pubblico denaro.

**SARTORI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* SARTORI. Signor Presidente, vorrei riconfermare le parole dette dal senatore Nerli in merito all'atteggiamento tenuto dall'8ª Commissione permanente. Ci pare strano che l'emendamento 15.2027, presentato da alcuni colleghi del Partito democratico della sinistra, sia stato considerato negativamente dalla Commissione e dal Ministro.

Per tali ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.  
Signor Presidente, leggendo la versione che ho sottomano, debbo rilevare che l'emendamento 15.2027 non è comprensibile, perchè esso parla di «società per azioni di ente pubblico economico». Forse si voleva dire: «e di ente pubblico economico» oppure «società per azioni con partecipazione di ente pubblico economico».

NERLI. Si tratta di un errore di stampa.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.  
Quindi, si tratta di un errore di stampa.

Il punto è questo. Le società concessionarie di servizi pubblici comprendono certamente le società per azioni che svolgono dei servizi pubblici in concessione. Quindi, in qualche modo è sottinteso «in tutte le forme di concessioni».

In altre parole, l'emendamento 15.2027 non modifica il contenuto del comma 10 dell'articolo 15; lo modificava l'analogo emendamento all'altro articolo. In questo caso non si identifica il concedente, bensì il concessionario. L'espressione che è stata adoperata nella proposta del Governo è contenuta anche nella legge n. 241 del 7 agosto 1990 che identifica tutta l'area pubblica per il cosiddetto principio della trasparenza. Poichè in questo caso si fa riferimento al soggetto passivo che riceve la concessione, vengono incluse certamente tutte le società per azioni.

Pertanto, il parere resta contrario in quanto il concetto era già incluso nell'articolo.

NERLI. Non ho motivo di dubitare che l'interpretazione esatta sia questa e cioè che tutti i soggetti sono inclusi, per cui ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2029.

SARTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SARTORI. Relativamente al mio emendamento il Governo ha espresso un parere contrario senza però motivarlo. In effetti mi rendo conto quanto sia difficile per tutti proseguire nell'esame del provvedimento motivando ogni espressione di voto.

Però, dato che la proposta fatta poteva introdurre una novità perchè da una parte si prevedeva un risparmio per la spesa pubblica e dall'altra si garantiva un percorso sugli appalti delle opere carcerarie chiaro e limpido, avrei preferito che il parere contrario fosse motivato. Comunque, chiedo ai colleghi di votare a favore del mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2029, presentato dal senatore Sartori e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2003, presentato dal senatore Acquarone.

**Non è approvato.**

Prima di passare alla votazione dell'articolo 15, deve ancora essere posto ai voti il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato:

che il riferimento a «costi standardizzati» esposto nei commi 1 e 2 dell'articolo 15 del disegno di legge n. 1508 in discussione potrebbe essere interpretato in modi diversi;

che l'obiettivo di evitare interpretazioni arbitrarie o sprovviste di supporto tecnico, ovvero non confrontabili sul piano internazionale, deve essere considerato prioritario,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché l'apposito organismo costituito presso il Ministero dei lavori pubblici per la definizione dei costi standardizzati per tipo di lavoro svolga il suo lavoro sulla base dei seguenti criteri direttivi:

1) i costi *standard* saranno resi pubblici ed i dettagli dei calcoli saranno immediatamente consegnati a chiunque ne farà richiesta dietro pagamento del solo costo delle fotocopie;

2) i costi standardizzati saranno sviluppati includendo come minimo i seguenti elementi:

a) stima delle «ore-uomo» necessarie per l'opera, suddivise per categorie che terranno conto delle specializzazioni necessarie;

b) valorizzazione minima e massima delle «ore-uomo», per categoria;

3) i costi orari evidenzieranno i seguenti elementi:

a) costo diretto;

b) assorbimento degli ammortamenti industriali e delle altre spese dirette ed indirette di produzione, separatamente esposte;

c) assorbimento delle spese generali e degli altri costi di struttura;

d) assorbimento degli eventuali oneri finanziari;

e) margine di profitto *standard* che il Ministero dei lavori pubblici ritiene ragionevole riconoscere.

9.1508.17.

PAGLIARINI, ROVEDA

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Anche il Governo è contrario.

ROVEDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Certamente, di fronte ad una situazione complessa come quella relativa agli appalti, regolata da quella legge di recente approvazione che prevede soltanto contratti unicamente a misura, voler rifiutare un ordine del giorno come questo è non soltanto una ammissione di colpevolezza per il passato, ma sicuramente una dimostrazione di voler mal razzolare anche in futuro.

Quindi, invito i colleghi a prendere in esame con attenzione quanto scritto nell'ordine del giorno. Sono questioni molto banali in quanto si chiede di chiarire, visto che si devono fare i lavori a misura, come quei costi sono effettivamente risultati, secondo quel criterio talmente semplice e banale che perfino l'artigiano ormai usa, vale a dire quello del calcolo riferito all'ora operaia che in fin dei conti da decine e decine di anni, se non da secoli, viene impiegato per valutare l'effettivo costo di un'opera.

Se pretendiamo che un imprenditore si assuma l'onere di portare a termine l'esecuzione di un progetto senza chiedere revisioni dei prezzi che non siano previste da situazioni di contratto, è chiaro che risulta necessario anche verificare che ciò venga fatto secondo le norme.

Agire sempre in forma politica in questo caso non è certamente la soluzione più opportuna. Quando si parla di soldi e di costi valgono soltanto le somme e i numeri.

È assolutamente necessario che questo ordine del giorno sia accolto dal Governo. In caso contrario, il Governo si assumerà tutte le sue responsabilità nel momento in cui noi gliele porteremo sul piatto.

PRESIDENTE. Senatore Roveda, dal suo intervento risulta chiaro che insiste per la votazione dell'ordine del giorno, sul quale sia il relatore sia il rappresentante del Governo si sono espressi in senso contrario.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.  
Preciso che potrei accogliere l'ordine del giorno ma solo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Roveda, dopo la dichiarazione dell'onorevole Ministro, insiste ancora per la votazione dell'ordine del giorno?

ROVEDA. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 17, presentato dai senatori Pagliarini e Roveda.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato.

**È approvato.**

ROVEDA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15:

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

1. A parziale modifica dell'articolo 15 del testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, per la esecuzione di opere, lavori e servizi pubblici le competenze dei professionisti che prestano la propria assistenza allo svolgimento dell'opera, per la compilazione del progetto, la direzione dei lavori, e il collaudo - sono calcolate in base alle percentuali sul consuntivo netto dell'opera.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per consuntivo netto si intende la somma degli importi effettivamente liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture, al netto di eventuali ribassi e di eventuali importi suppletivi accordati, senza tener conto delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore abbia fatto per penali o altra circostanza imputabile all'appaltatore.

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

*(Autorità di coordinamento)*

1. È istituita un'Autorità di coordinamento, indirizzo e controllo dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno e nelle aree economicamente depresse del Centro-Nord. L'Autorità di coordinamento è finalizzata alla razionalizzazione della migliore efficacia dei diversi interventi pubblici e nelle aree di depressione economica onde incentivare ed indirizzare i processi di sviluppo, come alla organizzazione e predisposizione delle procedure per l'attivazione delle provvidenze comunitarie in un quadro organico e secondo omogenei criteri di priorità, nonché attività di omogeneo controllo delle procedure di appalto, esecuzione e contabilizzazione. Entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, provvede alla nomina di sette esperti del settore che costituiscono il consiglio dell'Autorità e ne determina le procedure di intervento ed i poteri rispetto ai settori della pubblica amministrazione; sempre entro il 31 dicembre 1993 il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede alla costituzione dell'ufficio dell'Autorità avvalendosi del personale tecnico ed amministrativo, nonché delle strutture della disciolta AGENSUD e degli enti di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede altresì entro il 31 dicembre di ogni anno ad indicare gli obiettivi di razionalizzazione degli interventi da realizzarsi e già entro il 31 dicembre 1993 indica i primi obiettivi da realizzarsi nel 1994».

15.0.2001

SALVATO, CROCETTA, MANNA, GALDELLI, ICARDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PUTIGNANO. Signor Presidente, l'andamento attuale del mercato delle forniture e della realizzazione delle opere pubbliche sta evidenziando una notevolissima differenza fra l'importo dei progetti e l'importo di affidamento risultato dai relativi contratti. È evidente pertanto che il valore dell'opera non è quello stimato in progetto, ma quello risultante dal consuntivo delle opere.

Di conseguenza va emendata la norma sulle tariffe professionali, nella quale si prevede che la parcella venga calcolata sugli importi lordi.

SALVATO. Il nostro emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.0.2000 e parere contrario sull'emendamento 15.0.2001.



\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Anche io esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.0.2000 e contrario sull'emendamento 15.0.2001.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.2000, presentato dal senatore Putignano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.0.2001, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

#### Art. 16.

##### *(Rinegoziazione dei contratti in fase di esecuzione)*

1. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti di importo superiore a 500 milioni per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato sia più elevato del 15 per cento rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 15, comma 2, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante questo periodo prosegue l'esecuzione del contratto.

2. Il giudizio di congruità del contratto viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro venti giorni dall'avviso.

3. Non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 2, ed all'articolo 15, comma 2, concordano una riduzione del prezzo pari al 25 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Il prezzo del contratto in tal caso si ritiene ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita, a tutti gli effetti, ivi compresi quelli di responsabilità contabile.

4. All'esito del giudizio, le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire, entro i limiti definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 15, comma 2.

5. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nei limiti di cui ai commi 3 e 4, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni decorrenti dal mancato

accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni.

6. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente, anche in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del contratto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1º gennaio 1992 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi precedenti costituiscono economie di bilancio. Per le regioni a statuto ordinario, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci.

8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni a statuto ordinario, sono ridotti di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

9. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 9, 12 e 13.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

16.2002

PUTIGNANO

*Sopprimere l'articolo.*

16.2006

GUZZETTI, RICCI, MINUCCI Daria, ZOSO,  
COMPAGNA, SCHEDA, INNOCENTI

*Sopprimere l'articolo.*

16.3

CAPPELLI

*All'emendamento 16.2007, sopprimere le parole da: «Al comma 1» fino alle parole: «responsabilità contabile» e dopo le parole: «di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge» inserire le seguenti: «Conseguentemente all'articolo 27 sopprimere il comma 1».*

16.2007/1

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di importo superiore a 500 milioni».*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per i contratti di importo inferiore a 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 2, ed all'articolo 15, comma 2, concordano una riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Verificandosi tale riduzione concordata del prezzo, il contratto si ritiene ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita, a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilità contabile».

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro entro il mese di febbraio, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, in un'apposita sezione vengono illustrati gli effetti finanziari rilevabili sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè di tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico dello Stato, delle disposizioni di cui al presente articolo nonchè di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, sopprimere le parole: «e 9-quater»; infine, aggiungere al primo periodo le seguenti parole: «, fatta eccezione per la decorrenza degli aumenti stabiliti dall'anno 1994, ai sensi dell'articolo 1, comma 9-quater, del decreto-legge n. 409 del 1990, citato».*

16.2007

I RELATORI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di importo superiore a 500 milioni».*

16.2008

IL GOVERNO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e di contratti di appalto» fino alla fine del comma.*

16.8

RASTRELLI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto alla data di entrata in vigore della presente legge».*

16.2000

RASTRELLI, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI,  
DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOC-  
CHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MIS-  
SERVILLE, MOLTISANTI, RESTA, SPECCHIA,  
TURINI, VISIBELLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «gestione di opere pubbliche,» aggiungere le seguenti: «affidati con procedure diverse dalla licitazione privata e dai pubblici incanti».*

16.2003

FABRIS

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di pubblicazione della presente legge».*

16.2010

PINTO, DI LEMBO, BALLESI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del 15 per cento» con le altre: «del 5 per cento».*

16.10

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del 15 per cento» con le altre: «del 10 per cento».*

16.11

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «depurati del tasso di inflazione» aggiungere: «e fatti salvi i costi per la sicurezza dei cantieri».*

16.2009

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROSETTA, ICARDI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «decorsi i quali i contratti e le concessioni si intendono congrui».*

16.2004

FABRIS

*Sopprimere il comma 3.*

16.2011

COVATTA, FORTE, SCHEDA

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Per i contratti di importo inferiore a 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui all'articolo 15, comma 2, concordano una riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Verificandosi tale riduzione concordata del prezzo, il contratto si ritiene ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita, a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilità contabile.».

16.2012

IL GOVERNO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «anche mediante modifiche quantitative, qualitative e temporali dell'opera. In tal caso la riduzione deve essere accresciuta del 2,5 per cento».*

16.2013

GIORGI, FORTE, SCHEDA

*Sopprimere il comma 5.*

16.15

FABRIS

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nei limiti previsti dai commi 3 e 4, l'Amministrazione potrà valersi sulla parte ancora da liquidare calcolando una quota in base al sovrapprezzo applicato così come risulterà dal giudizio di congruità formulato dal funzionario responsabile. L'Amministrazione può prevedere anche la pubblicizzazione del giudizio a mezzo di un elenco con i nominativi delle imprese che non hanno accettato la rinegoziazione e comunque dà comunicazione al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato dei dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni».

16.2014

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCI, ICARDI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Qualora il contraente non accetti la richiesta riduzione del prezzo di cui al precedente comma 4, è in facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione ai sensi dell'articolo 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, con esclusione dell'eventuale risarcimento del danno, e provvedere alla stipula di un nuovo contratto, con

procedura concorsuale, sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato».

16.2005

FABRIS

*Al comma 6, sostituire le parole: «1° gennaio 1992» con le altre: «1° gennaio 1988».*

16.2015

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, ICARDI

*Al comma 6, sostituire le parole: «1° gennaio 1992» con le altre: «1° gennaio 1993».*

16.22

RASTRELLI

*Al comma 7, sopprimere le parole: «a statuto ordinario».*

16.2016

PINNA, SENESI, NERLI

*Al comma 8, sopprimere le parole: «a statuto ordinario».*

16.2017

PINNA, NERLI, SENESI

*Al comma 8, dopo le parole: «sono ridotti» aggiungere le seguenti: «per l'esercizio finanziario di riferimento».*

16.2018

PAVAN, CARLOTTO, INNOCENTI

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «al Ministero del tesoro» aggiungere le seguenti: «ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane».*

16.2019

IL GOVERNO

*Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:*

«9-bis. Nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro entro il mese di novembre, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in un'apposita sezione vengono illustrati gli effetti finanziari rilevabili sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè di tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico

dello Stato, delle disposizioni di cui al presente articolo nonchè di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge».

16.2020

IL GOVERNO

*Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:*

«9-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo».

16.2021

IL GOVERNO

Successivamente è stato presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento 16.2007:

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di importo superiore a 500 milioni».*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per i contratti di importo inferiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, comma 2, ed all'articolo 15, comma 2, concordano una riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. In caso di riduzione concordata del prezzo, il contratto si ritiene ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita, a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilità contabile».

16.2007 (Nuovo testo)

I RELATORI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

GUZZETTI. Signor Presidente, so che l'emendamento 16.2006 sarà dichiarato inammissibile fra pochi minuti. Tuttavia, desidero egualmente illustrare questo emendamento soppressivo dell'articolo 16, articolo che resterà nella cronaca più minuta – non certo nella storia – dell'attività legislativa parlamentare come un monumento di incostituzionalità. La semplice lettura di questo articolo mette in netta evidenza una serie di elementi sicuramente incostituzionali e senz'altro illegittimi.

Ero d'accordo, ed ho votato di conseguenza, sugli articoli 14 e 15.

### Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue GUZZETTI). Tali articoli, per moralizzare – si fa per dire – il settore delle opere pubbliche, hanno stabilito nuove procedure, parametri a livello nazionale, una uniformità di intervento per opere pubbliche identiche. Pertanto i costi vengono grosso modo uniformati o controllati a livello nazionale.

Questo va benissimo per il futuro, ma con l'articolo 16 interveniamo sul passato. Mi rendo conto che nel nostro paese si sono verificati i fatti di cui tutti siamo stati spettatori, qualcuno anche protagonista, e che attraverso queste norme si tenti di porre un riparo a simili fenomeni di carattere negativo. Però ciò è possibile, come abbiamo fatto con gli articoli 14 e 15, per il futuro, ma certamente non possiamo farlo per il pregresso, in presenza di contratti che sono del tutto legittimi e regolari.

Per questi contratti si stabilisce che, qualora i prezzi contrattati vadano oltre parametri stabiliti oggi (o meglio domani, quando la legge sarà entrata in vigore), gli enti pubblici dovranno avviare delle procedure tese a rivedere questi prezzi per renderli conformi ai nuovi parametri fissati a livello nazionale. Ho il dubbio, anzi la certezza, della illegittimità di questa procedura in quanto, se come cittadino ho stipulato un contratto legittimo e regolare, nessuno può costringermi a rivedere quel contratto e quei prezzi.

Ma fino a qui si potrebbe ancora dire che si ritiene di introdurre una misura per porre riparo ai guasti precedenti. Ma l'articolo 16 stabilisce anche che gli imprenditori che non sottostanno alla norma dell'articolo – sottolineo e ribadisco: per contratti del tutto legittimi e regolari – saranno esclusi da tutti gli appalti sul territorio nazionale per un periodo di tre anni. Credo sarà agevole, per chi lo riterrà opportuno, impugnare questa norma sul piano della costituzionalità. Infatti abbiamo dei contratti regolari, legittimamente stipulati, sui quali l'ente pubblico non utilizza l'autotutela o gli strumenti che i codici civile e penale mettono a sua disposizione nel caso i contratti stessi siano frutto di atti illegittimi o illegali; quindi tutto è regolare ma o gli imprenditori sottostanno alla richiesta di revisione dei prezzi, sulla base di parametri decisi di gran lunga dopo la stipula dei contratti, o per tre anni non potranno più lavorare sul territorio nazionale in appalti nel settore delle opere pubbliche.

Lascio alla riflessione dei colleghi queste considerazioni. Io voterò contro questo articolo, perchè il mio emendamento soppressivo sarà dichiarato inammissibile, ma certamente queste sono norme che si iscrivono in una cronaca non certamente positiva dell'opera di questo Parlamento ed in particolare del Senato.

C'è poi il comma 3, introdotto dalle Commissioni riunite, che appare ancora più pericoloso e che contiene elementi ancor più negativi. Infatti, ad evitare la procedura che vi ho brevemente illustrato all'inizio del mio intervento, si prevede che per gli imprenditori i quali



spontaneamente ritengano di aderire ad una riduzione dei prezzi concordati, nelle misure che qui vengono determinate, non si avvia la procedura di congruità: poichè accettano la riduzione, si ritiene di fatto che i contratti siano legittimi e quindi essi possono essere perfezionati. E poichè nella misura della riduzione sono compresi i ribassi d'asta che vengono praticati sia sul piano contrattuale, sia su quello convenzionale nel momento in cui si stipulano i contratti, può verificarsi – e si verificherà piuttosto facilmente – una situazione assai pericolosa, specie in alcune regioni, dove si opera con capitali di provenienza illegittima nel settore delle opere pubbliche. Ebbene, specie in queste zone dove mi dicono il fenomeno va ampliandosi, chi potrà applicare ribassi clamorosi, proprio per il fatto che utilizza capitali che oggi sono alla ricerca di investimenti dal momento che sono state loro precluse una serie di altre vie, e che non rispondono alle regole di mercato relative al costo del denaro, chi potrà fare ciò – dicevo – utilizzando la norma del riassorbimento della riduzione del 25 per cento nei ribassi già effettuati in sede d'asta ed in sede contrattuale, potrà tranquillamente continuare ad intervenire nel settore delle opere pubbliche, inquinando un rapporto di correttezza sul piano della concorrenza, con gli effetti negativi e devastanti che tutti possiamo immaginare.

Aggiungo che si prevede la presentazione di un emendamento tendente ad eliminare anche la soglia dei 500 milioni per tutti gli appalti, quindi comprendendo anche quelli di 10 milioni. Capisco la ragione e la finalità altamente positiva di far risparmiare agli enti pubblici un po' di soldi, ma credo che l'unico risultato – come sempre accade in questo genere di norme – sarà quello di aprire un contenzioso molto vasto, complesso e defaticante che paralizzerà la realizzazione di opere pubbliche e darà luogo ad una serie di effetti negativi.

Ho ritenuto di consegnare al resoconto di questa seduta le mie considerazioni, come ho fatto in altre circostanze, avendo poi la magra soddisfazione dei fatti; quella soddisfazione che non ho avuto dal voto in Aula. Sarà il tempo che dirà come saranno applicate le norme che noi introduciamo, sempre con buone intenzioni e con le migliori finalità, ma spesso – ahimè – con conseguenze negative. Per questi motivi ho illustrato l'emendamento 16.2006, che purtroppo sarà dichiarato inammissibile: non mi resterà che votare contro l'articolo 16 e con grande convinzione. (*Applausi dal Gruppo della DC e del senatore Compagna*).

CAPPELLI. Do per illustrato l'emendamento 16.3.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo dà per illustrati gli emendamenti 16.2007/1, 16.2008, 16.2012, 16.2019, 16.2020 e 16.2021.

ABIS, *relatore*. Signor Presidente, il relatore Riviera ed io avevamo presentato l'emendamento 16.2007 per l'adeguamento delle cosiddette «pensioni d'annata» (ossia di quelle di chi è andato in pensione prima del 1982, per le quali non vi è stata una lira di aumento). Senonchè tale emendamento avrebbe comportato un'ulteriore spesa, per la quale

abbiamo discusso lungamente con il Governo. Allora abbiamo inserito in esso anche i contratti inferiori ai 500 milioni: in tal modo, si aumentavano i risparmi complessivi del capitolo e si determinava la sufficiente capienza per addebitare i 620 miliardi delle pensioni d'annata.

Come i colleghi ricorderanno, poichè si è svolto un ampio confronto in sede di discussione generale, questa norma non è stata accolta dal rappresentante del Governo che, dopo un lungo dibattito, ha preferito l'impostazione da lui formulata; ed infatti ha presentato alcuni emendamenti.

Di fronte a tale situazione, abbiamo deciso di riformulare in Aula la prima parte di quell'emendamento, che attiene all'inserimento della riduzione del 10 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 milioni; inoltre, abbiamo ridotto al 20 per cento la riduzione, inizialmente prevista al 25 per cento, relativa agli altri contratti. La speranza è che, riducendo di un poco il prezzo ed includendo anche il prezzo di ribasso d'asta già avvenuto, può darsi che con maggiore rapidità ed efficienza si realizzi l'ipotesi del Governo.

Inoltre, abbiamo spostato all'articolo 27, con un diverso emendamento, la parte attinente alle pensioni, per le quali preannuncio fin da ora – poi ci sarà tempo per discuterne – che quella è l'unica soluzione individuata per rientrare nella spesa dei 700 miliardi disponibili. Tale soluzione tende a far scattare insieme l'adeguamento al potere d'acquisto delle «pensioni d'annata», ma anche lo spostamento al 1° luglio 1994, anzichè al 1° gennaio, data la disponibilità limitata rispetto a quella più ampia di cui alla proposta precedente, da noi avanzata in Commissione su tale materia. L'ultima parte dell'emendamento viene riferita all'articolo 27 e in quella sede formulata in apposito emendamento, mentre la parte centrale dell'emendamento viene cancellata.

FABRIS. Signor Presidente, questo è un articolo rispetto al quale mi trovo allineato con le posizioni espresse poc'anzi dal collega Guzzetti. Si tratta di un articolo di difficilissima se non di impossibile applicazione.

Io ho presentato una serie di emendamenti che hanno una loro filosofia: intendevo eliminare i lavori di piccolo importo che sono la gran parte, e che in ogni caso darebbero certamente non un grande contributo alle casse dello Stato, per concentrare l'attenzione sui lavori di grosso importo.

Non capisco per quale motivo l'emendamento 16.2003 sia stato dichiarato inammissibile; qualcuno dovrà chiarirmi il concetto di inammissibilità nel corso di questa discussione. In questo emendamento ho previsto che queste rimediazioni vengano previste soltanto per i lavori in concessione e per le trattative private escludendo le licitazioni private e i pubblici incanti perchè in quella sede ognuno si confronta con gli altri, fa il prezzo che ritiene congruo e molte volte fa un prezzo che gli consente di continuare a lavorare, magari non guadagnando, pur di tenere in piedi la struttura dell'impresa.

Ripeto, non riesco a capire il motivo per cui questo emendamento è stato dichiarato inammissibile. Signor Ministro, lo avevo presentato per concentrare sulle concessioni e sulle trattative private questa

eventuale ricontrattazione dell'importo dell'appalto; avevo cercato di limitare la disposizione ad importi superiori ad una certa soglia per evitare un affastellamento che non ci porterà a concludere nulla perchè tutti vorranno il giudizio di congruità. Mi sto domandando quindi se vale la pena di muovere tutto questo polverone per non avere, in sostanza, che benefici di poco conto.

I miei emendamenti vanno in questa direzione: il fatto che sia stato dichiarato inammissibile, ripeto, l'emendamento 16.2003, il fatto che la Commissione ed il Governo abbiano emendato sia quello che riguarda la soglia degli appalti sia quello che riguarda le eventuali penali (ho presentato al riguardo specifiche proposte) mi fanno disperare sul buon esito di un discorso di buon senso. Credo infatti che da ora in avanti ciascuno prima di fare un contratto con la pubblica amministrazione ci penserà bene e si chiederà se non vi sia il pericolo che dopo un anno o due qualcuno gli chieda se il contratto è o meno valido. Questo ritengo che sia il fatto più grave nella valutazione di questo articolo.

PINTO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 16.2010.

ROCCHI. Signor Presidente, ritengo che gli emendamenti 16.10 e 16.11 si illustrino da sè.

FAGNI. Signor Presidente, anche gli emendamenti 16.2009, 16.2014 e 16.2015 si illustrano da sè.

COVATTA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 16.2011.

PINNA. Signor Presidente, gli emendamenti 16.2016 e 16.2017 si intendono illustrati.

PAVAN. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 16.2018.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti all'articolo 16 si intendono illustrati.

In conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 16.2002, 16.2006, 16.2000, 16.2003, 16.3, 16.8, 16.15 e 16.22.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 16.2007/1 debba intendersi decaduto, dato che l'emendamento 16.2007 è stato riformulato in un nuovo testo.

Esprimo pertanto il parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 16.2007 e sull'emendamento 16.2008.

Dichiaro il parere favorevole anche sull'emendamento 16.2010, mentre mi esprimo in senso contrario sugli emendamenti 16.10 e 16.11. Sono altresì favorevole all'emendamento 16.2009, contrario agli emendamenti 16.2004 e 16.2011.

Esprimo parere favorevole poi sugli emendamenti 16.2012 e 16.2013; parere contrario sugli emendamenti 16.2014, 16.2005 e 16.2015. Infine sono favorevole agli emendamenti 16.2016, 16.2017, 16.2018, 16.2019, 16.2020 e 16.2021.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, l'emendamento 16.2007/1 decade, riferendosi al testo di un emendamento ritirato e riformulato. Il Governo è favorevole al nuovo testo dell'emendamento 16.2007 e all'emendamento 16.2010. È contrario invece agli emendamenti 16.10 e 16.11. È altresì favorevole all'emendamento 16.2009 e contrario agli emendamenti 16.2004 e 16.2011. Il Governo esprime parere favorevole anche sull'emendamento 16.2013, mentre è contrario agli emendamenti 16.2014, 16.2005 e 16.2015. Infine è favorevole agli emendamenti 16.2016, 16.2017 e 16.2018.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.2002, 16.2006 e 16.3 sono inammissibili. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2007.

DE GIUSEPPE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GIUSEPPE. Signor Presidente, desidero ringraziare i relatori per aver proposto l'emendamento 16.2007 che il Gruppo della Democrazia cristiana voterà. La finalizzazione è stata indicata dal relatore, senatore Abis. Si tratta di affrontare, sia pure al di sotto delle attese, il problema delle pensioni minime e l'adeguamento di quelle d'annata. Ci rendiamo conto che non si può andare oltre gli sforzi che i relatori hanno compiuto, sforzi che hanno trovato comprensione e aiuto anche da parte del Governo. Non si può andare oltre perchè occorre che la manovra del Governo sia realizzata e il rapporto di incidenza delle pensioni rispetto al prodotto interno lordo tenga conto di una percentuale, variando la quale l'intera manovra sarebbe sottoposta ad un grave colpo.

Pur rendendomi conto che si sta compiendo il massimo dello sforzo possibile, debbo tuttavia sottolineare che la soluzione lascia insoluto ancora il problema delle pensioni d'annata, un problema rispetto al quale la Corte costituzionale aveva fatto un'affermazione di diritto e che il Parlamento ha preso l'impegno di superare entro tre anni provvedendo all'adeguamento di queste pensioni.

La forte fiducia è che, nella prossima legge finanziaria, gli impegni che il Parlamento ha già assunto possano essere interamente soddisfatti. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, ha chiesto di parlare?

\* CROCETTA. No, Presidente: volevo capire la questione dell'emendamento 16.2007.

PRESIDENTE. Gliela spiego io.

Lei, senatore De Giuseppe, si è riferito in grande misura alla parte dell'originario emendamento 16.2007, che è stata riferita all'articolo 27.

DE GIUSEPPE. Sì, mi sono riferito all'emendamento che è stato illustrato dal senatore Abis.

PRESIDENTE. Ma che è stato spezzato in due.

DE GIUSEPPE. Sì, però qui il relatore si è soffermato sulla finalizzazione dell'emendamento: ha detto a che cosa servono i 700 miliardi che si reperiscono con la sua approvazione.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione, ma c'è sempre un po' di perfezionismo nell'Aula.

Metto ai voti l'emendamento 16.2007, presentato dai relatori, nel nuovo testo.

**È approvato.**

L'emendamento 16.2008, presentato dal Governo, a seguito di tale votazione, è precluso.

Ricordo che gli emendamenti 16.8, presentato dal senatore Rastrelli, 16.2000, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori, e 16.2003, presentato dal senatore Fabris, sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 16.2010, presentato dal senatore Pinto e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.10, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.11, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.2009, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.2004, presentato dal senatore Fabris.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 16.2011, presentato dal senatore Covatta e da altri senatori, e 16.2012, presentato dal Governo, sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 16.2013, presentato dal senatore Giorgi e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 16.15, presentato dal senatore Fabris, è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 16.2014, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.2005, presentato dal senatore Fabris.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.2015, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 16.22 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 16.2016, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.2017, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.2018, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.2019, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.2020, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.2021, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, come avevo annunciato nell'intervento da me svolto in discussione generale, il Gruppo liberale voterà contro l'articolo 16 nel suo complesso. Ci sembra infatti – ed è emerso anche nel dibattito, soprattutto nel bell'intervento del senatore Guzzetti, cui si è richiamato anche il senatore Fabris – che la rinegoziazione di contratti illegittimi e irregolari in fase di esecuzione, da esso prevista, con la previsione di sanzioni davvero odiose e l'incentivazione di meccanismi di patteggiamento, in qualche modo estranei alla materia, per sottrarre gli imprenditori al giudizio di congruità, costituisca una brutta pagina di appannamento dello Stato di diritto. È in qualche modo sgradevole che ciò, al di là delle intenzioni dei proponenti, si sia poi colorato in termini di successo dello Stato sociale per le implicazioni che, a più lunga scadenza, avrà sulle pensioni l'approvazione dell'emendamento 16.2007 che, per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di lire, stabilisce di non procedere al giudizio di congruità se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 10 per cento.

Quindi, proprio per ragioni di fedeltà allo Stato di diritto e di libertà di concorrenza, così come sono state nel merito richiamate dai colleghi Fabris e Guzzetti, mi auguro che il Senato non confermi questo appannamento con un voto favorevole all'articolo 16.

Per tali ragioni, dichiaro – lo ripeto – il voto risolutamente contrario del Gruppo liberale all'articolo 16 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17, con l'elenco allegato:

Art. 17.

*(Disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

2. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 1 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 1.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione.

4. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».



5. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza stessa è indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti».

6. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 14 e i commi 3 e 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. In caso di opere e lavori pubblici di competenza di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.

#### ELENCO N. 4

##### PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

(articolo 17)

Procedimenti di acquisto della cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private (articolo 12 del codice civile)

Procedimenti di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto di persone giuridiche private (articolo 16 del codice civile)

Procedimenti di autorizzazione all'acquisto di beni immobili di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)

Procedimenti di autorizzazione all'accettazione di donazione, eredità e al conseguimento di legati di persone giuridiche private (articolo 17 del codice civile)

Procedimento di registrazione dei presidi sanitari (legge 30 aprile 1962, n. 283; legge 26 febbraio 1963, n. 441; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255)

Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121)

Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerari di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620)

Procedimenti di concessione per l'installazione di un deposito di olii minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito

dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303)

Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23)

Procedimenti di autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materiali radioattivi ed all'esercizio di piccoli impianti (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

Procedimento per il rilascio e la duplicazione della patente di guida (articoli 119 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

Procedimenti di concessione di liquidazione di equo indennizzo (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686)

Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione (articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di autorizzazione per gruppi elettrogeni (articolo 20, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9)

Procedimento di riconoscimento di impresa di confezionamento di olio d'oliva (articolo 2 del regolamento CEE n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978; articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 marzo 1981, *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981)

Procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni, o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione (articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452)

Procedimento di concessione del contributo previsto dall'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221

Procedimento di concessione di deroghe a norme di sicurezza per impianti mobili di perforazione in mare (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886)

Procedimento di decadenza dal riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo (articolo 42, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di concessione di contributi nel pagamento di interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti

pubblici (articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166; articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513)

Procedimento di concessione di contributi previsti dall'articolo 4 della legge n. 752 del 1982 per l'attuazione della politica mineraria (articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)

Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente all'estero (articolo 2, comma 2, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)

Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)

Procedimento di concessione allo scarico di rifiuti nella laguna (articoli 7 e 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366; articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171; decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962)

Procedimento di autorizzazione di atti di straordinaria amministrazione (fabbricerie e confessioni diverse dalla cattolica, che non abbiano stipulato intese *ex* articolo 8 della Costituzione) (legge 24 giugno 1929, n. 1159; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33)

Procedimento di autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)

Procedimento di riconoscimento dello *status* di apolide (Convenzione adottata a New York il 28 settembre 1954, di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 306)

Procedimento di istituzione o soppressione di uffici di conciliazione (ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Procedimento di concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche (articolo 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162; decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 ottobre 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1990)

Procedimento di rimborso per errati versamenti a privati di diritti per l'esecuzione di operazioni automobilistiche (legge 18 ottobre 1978, n. 625; legge 1° dicembre 1986, n. 870)

Procedimento di rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di operazioni tecniche (articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870)

- Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
- Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in concessione (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; legge 2 agosto 1952, n. 1221)
- Procedimento di approvazione di progetti con soluzioni tecniche innovative relativi a ferrovie in gestione commissariale governativa (legge 29 maggio 1969, n. 315)
- Procedimento di verifica dei progetti di tipo innovativo (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
- Procedimento di rilascio nulla osta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753)
- Procedimento di equiparazione a cittadini e società nazionali di stranieri e società non aventi requisiti di nazionalità di cui all'articolo 143 del codice della navigazione (articoli 143 e 144 del codice della navigazione)
- Procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; articoli 15 e 55 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154)
- Procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero (articolo 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616)
- Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione (articolo 37 del codice della navigazione)
- Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (articoli 54 e 55 del codice della navigazione)
- Procedimento di rimozione di nave o di aeromobile sommerso in porto, rada, canale o località del mare territoriale ove possa derivare pericolo o intralcio alla navigazione (articolo 72, secondo comma, del codice della navigazione)
- Procedimenti contrattuali relativi ad acquisti, spedizioni e forniture di servizi per l'attuazione di iniziative di cooperazione scientifica e tecnologica (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)

- Procedimento di concessione di borse di studio offerte da Stati, enti ed organizzazioni internazionali a cittadini italiani (legge 11 aprile 1955, n. 288; legge 12 marzo 1977, n. 87)
- Procedimento di autorizzazione al commercio di presidi medico-chirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128)
- Procedimento di ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22)
- Procedimenti di concessione di finanziamento per la ristrutturazione e costruzione delle caserme forestali e per lavori di sistemazione idraulico forestale (legge 20 marzo 1865, n. 2248; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; legge 24 giugno 1929, n. 1137; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446; legge 11 marzo 1975, n. 72; legge 8 agosto 1977, n. 584; legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge 8 novembre 1986, n. 752; legge 10 luglio 1991, n. 201)
- Procedimento di certificazione di identità clonale alla distribuzione del materiale forestale di propagazione (legge 22 maggio 1973, n. 269)
- Procedimento di riconoscimento dei danni conseguenti all'attività aerea antincendi boschivi (legge 1º marzo 1975, n. 47; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)
- Procedimento di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale (articoli 13 e 21 della legge 2 aprile 1968, n. 482)
- Procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani (decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398)
- Procedimento di approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 marzo 1982, *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 marzo 1982)
- Procedimento di costituzione di enti di patronato e di assistenza sociale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804)
- Procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema IBO
- Procedimento di autorizzazione al funzionamento di scuole e corsi di lingue straniere in Italia (legge 30 ottobre 1940, n. 1636)

Procedimento di risarcimento danni provocati a persone a seguito di operazioni di polizia giudiziaria (articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)

Procedimento di autorizzazione alla rinuncia alla cittadinanza italiana per il cittadino residente in Italia (articolo 2, comma 1, della Convenzione firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, di cui alla legge 4 ottobre 1966, n. 876)

Procedimento di autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818

Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989)

Procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

Procedimento di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento degli esercizi di vendita (legge 11 giugno 1971, n. 426)

Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e al termine per la messa a regime dell'impianto (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991)

Procedimento di concessione approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)

Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319)

Procedimento di autorizzazione allo scarico in acque superficiali e fognature di sostanze pericolose (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133)

Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)

- Procedimento di autorizzazione all'abitabilità (legge 5 novembre 1971, n. 1086; legge 28 febbraio 1985, n. 47)
- Procedimenti di riconoscimento di denominazione di origine dei vini (regolamenti CEE n. 822/87 e n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987; legge 10 febbraio 1992, n. 164)
- Procedimenti di concessione di ausili finanziari a favore di coltivatori di seminativi (regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992)
- Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927)
- Procedimento di sopraelevazione di edificio universitario (legge 28 luglio 1967, n. 641; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 25 giugno 1985, n. 331; legge 23 dicembre 1991, n. 430)
- Procedimento di concessione di speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche o della criminalità organizzata (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 20 ottobre 1990, n. 302; decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 1992, n. 377)
- Procedimento di finanziamento di piani e progetti a carico del fondo per il rientro della disoccupazione (decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 gennaio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1989)
- Procedimento di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)
- Procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile (legge 11 aprile 1986, n. 113)
- Procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini (testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; legge 3 maggio 1955, n. 407)
- Procedimento di autorizzazione all'esenzione o al compimento di speciali trattamenti alimentari su fibre vegetali (articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283)
- Procedimento di rilascio di attestazione igienico-sanitaria a veicolo o contenitore per il trasporto di sostanze alimentari dall'estero (articolo 50 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327)
- Procedimento di avvio al servizio sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772; legge 24 dicembre 1974, n. 695; decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139)

Procedimento di concessione di contributi a favore delle attività teatrali di prosa (decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62)

Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)

Procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature di risonanza magnetica nucleare (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; legge 23 dicembre 1978, n. 833; decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1985, *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 10 dicembre 1985)

Procedimenti di concessione di brevetto (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; legge 24 dicembre 1959, n. 1178; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974; legge 28 aprile 1976, n. 424; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; legge 14 febbraio 1987, n. 60)

Procedimento di omologazione di impianti di telecomunicazione (decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990, S.O.)

Procedimento di omologazione materiali per la reazione al fuoco (legge 13 maggio 1961, n. 469; decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, S.O.)

Procedimenti di ricognizione del possesso e di permissione al riacquisto della cittadinanza italiana (legge 13 giugno 1912, n. 555; legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Procedimento di programmazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria edifici di interesse storico-artistico (legge 14 marzo 1968, n. 292)

Procedimenti di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

Procedimenti relativi ai piani regolatori portuali (articoli 65 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; articolo 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523)

Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)

Procedimenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122

Procedimenti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447



Procedimenti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21

Procedimenti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

17.1

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, FAGNI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere i seguenti capoversi:*

«Procedimento per il credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975, n. 517; decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121).

Procedimento per il rilascio di concessione per lo sfruttamento di giacimenti minerari di interesse nazionale (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620).

Procedimenti di concessione per l'installazione di un deposito di olii minerali (regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367; regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303).

Procedimento di rilascio del certificato all'esportazione di prodotti agricoli (decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23).

Procedimenti di autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materiali radioattivi ed all'esercizio di piccoli impianti (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

Procedimento di autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704).

Procedimento di concessione di autolinee ordinarie (legge 28 settembre 1939, n. 1822; decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753).

Procedimento di rilascio nulla osta per progetti di massima e progetti esecutivi di metropolitane e tranvie di tipo non innovativo per la successiva approvazione da parte degli organi regionali (legge 29 dicembre 1969, n. 1042; legge 2 agosto 1952, n. 1221; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753).

Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione (articolo 37 del codice della navigazione).

Procedimento di autorizzazione al commercio di presidi medico-chirurgici (regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128).

Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e al termine per la messa a regime dell'impianto (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991).

Procedimento di concessione approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee riconosciute pubbliche (regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; legge 24 gennaio 1977, n. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441).

Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441).

Procedimento di accertamento di conformità di sostanze chimiche nuove (legge 29 maggio 1974, n. 256; decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927).

Procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti (articoli 107 e 137 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)».

17.3

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, FAGNI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:*

«Procedimenti di autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materiali radioattivi ed all'esercizio di piccoli impianti (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)».

17.4

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:*

«Procedimento di concessione di deroghe a norme di sicurezza per impianti mobili di perforazione in mare (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886)».

17.7

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:*

«Procedimento di riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione allo sviluppo per i fini di cui all'articolo 29 della legge n. 49 del 1987 e per l'attività di informazione e di educazione allo sviluppo (articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; articoli da 39 a 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177)».

17.8

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:*

«Procedimento di concessione allo scarico di rifiuti nella laguna (articoli 7 e 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366; articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171; decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962)».

17.9

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:*

«Procedimento di autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi (articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)».

17.10

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, nel cinquantunesimo capoverso, dopo le parole: «alla compensazione territoriale» aggiungere le seguenti: «e procedimento di denuncia» e sostituire la parentesi con la seguente: «(articoli 13, 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482)».*

17.2005

COVATTA

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:*

«Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante (decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989)».

17.11

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:*

«Procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e al termine per la messa a regime dell'impianto (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989; decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991)».

17.12

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:*

«Procedimento di autorizzazione agli scarichi di acque reflue (legge 10 maggio 1976, n. 319)».

17.13

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:*

«Procedimento di autorizzazione allo scarico in acque superficiali e fognature di sostanze pericolose (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133)».

17.14

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:*

«Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)».

17.15

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sostituire il capoverso:*  
«Procedimento di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio in azienda di rifiuti tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)» *con il seguente:* «Procedimento di smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni)».

17.40

TABLADINI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:*

«Procedimento di autorizzazione al trapianto (legge 2 dicembre 1975, n. 644; decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409)».

17.16

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, sopprimere il seguente capoverso:*

«Procedimenti di accertamento della compatibilità urbanistica delle opere di interesse statale (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)».

17.17

FABRIS

*All'emendamento 17.2003, aggiungere in fine le parole:* «Procedimento di autorizzazione allo svolgimento della certificazione legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, da riordinare recependo l'VIII direttiva CEE (direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984) (società di revisione professionisti singoli devono essere messi sullo stesso piano)».

17.2003/1

PAGLIARINI, ROVEDA

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, aggiungere i seguenti capoversi:*

«Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione (legge 23 novembre 1939, n. 1966).

Procedimento di autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742).

Procedimento di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad altri rami danni e vita (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; legge 10 giugno 1978, n. 295; legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 22 ottobre 1986, n. 742).

Procedimento di iscrizione, cancellazione e rigetto di iscrizione all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e degli agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48; legge 28 novembre 1984, n. 792).

Procedimento relativo ai finanziamenti nel campo della cooperazione per i Paesi in via di sviluppo (legge n. 49 del 1987; decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1988).

Procedimento di concessione di contributi per la ricerca operativa e all'estero (legge 6 ottobre 1982, n. 752, articoli 9, 17).

Procedimento di concessione del contributo per piani di riconversione delle attività minerarie in attività sostitutive (legge 30 luglio 1990, n. 221).

Procedimento di conferimento di permesso di prospezione o ricerca di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9).

Procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma o in mare (legge 11 gennaio 1957, n. 6; legge 21 luglio 1967, n. 613; legge 9 gennaio 1991, n. 9).

Procedimento di concessione di contributi in conto capitale a concessionari di unità mineraria che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di economicità di gestione (legge n. 221 del 1990, articolo 7).

Procedimento di costituzione e rinnovo di commissioni di sorveglianza sugli archivi (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1049; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854).

Procedimento di classificazione di materiali per la reazione al fuoco (decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984).

Procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture (decreto legislativo n. 358 del 1992; regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 19 marzo 1990, n. 55).

Procedimento di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria e dell'artigianato (regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; articolo 53, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Procedimento di concessione della garanzia assicurativa per il credito all'esportazione (legge n. 227 del 1977).

Procedimento di conferimento di permesso di ricerca e di concessione di fluidi geotermici (legge 9 dicembre 1986, n. 896).

Procedimento di iscrizione al registro degli esercenti al commercio (legge 11 giugno 1971, n. 426).

Procedimenti in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 219 e seguenti; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 9 dicembre 1928, n. 2783; regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454; legge 3 marzo 1951, n. 193; legge 17 agosto 1960, n. 908; decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71; legge 1º marzo 1964, n. 62; legge 6 agosto 1966, n. 629; decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627; legge 15 novembre 1973, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689; legge 5 agosto 1978, n. 468; decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461; decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21; legge 11 novembre 1986, n. 770; legge 28 luglio 1989, n. 262).

Procedimenti in materia di entrate e di spese e di amministrazione e contabilità degli enti pubblici (legge 20 marzo 1975, n. 70; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1978, n. 84; legge 5 agosto 1978, n. 468, decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, articoli 13 e seguenti).

Procedimento di concessione per la costruzione di autostrade (legge 21 maggio 1955, n. 463).

Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi (articoli 33-37, codice della navigazione; articoli 5-21, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).

Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359, legge 22 ottobre 1971, n. 865).

Procedimento di conferimento incarichi ad estranei alla pubblica amministrazione (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 380)».

17.2003

IL GOVERNO

*Al comma 1, nell'elenco n. 4 richiamato, aggiungere i seguenti capoversi:*

«Procedimento di autorizzazione in materia di tenuta di libri paga e matricola – articolo 22, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale – articolo 6, legge 22 febbraio 1934, n. 370;

Procedimento di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo – articolo 4, legge 17 ottobre 1967, n. 977;

Procedimento di autorizzazione alla astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice madre – articolo 30, comma 6, legge 30 dicembre 1971, n. 1204; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026;

Procedimento di autorizzazione al lavoro per gli extracomunitari  
- articolo 8, legge 30 dicembre 1986, n. 943».

17.2004

COVATTA

*Al comma 1, dopo le parole: «elenco n. 4» inserire le seguenti: «e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica.».*

17.2006

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, anche di legge,».*

17.21

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, FAGNI

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e d'intesa,» inserire le seguenti: «il numero degli accertamenti tecnici sostituendoli con autocertificazioni.».*

17.2006a

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività».

17.2010

IL GOVERNO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«c-bis) unificazione a livello regionale dei procedimenti amministrativi, e delle relative autorizzazioni, permessi o altro atto di consenso comunque denominato, aventi ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di impianti di incenerimento di rifiuti tossici e nocivi».

17.2007

TABLADINI, ROSCIA, PAGLIARINI

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) regolazione unitaria dei procedimenti connessi che si svolgono presso diverse amministrazioni ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione. La connessione si ha quando diversi



procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica.».

17.2008

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) semplificazione degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale per gli artigiani e per le piccole e medie imprese dei settori commerciali di servizi».

17.2009

TABLADINI, ROSCIA, PAGLIARINI

*Sopprimere il comma 4.*

17.27

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 4, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «attività privata» inserire le seguenti: «, anche di difesa ambientale,».*

17.28

TABLADINI

*Al comma 4, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «di prove a ciò destinate» inserire le seguenti: «che comportino valutazioni tecniche discrezionali»; e dopo le parole: «requisiti di legge», inserire le altre: «eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste».*

17.2011

GIORGI, SCHEDA, FORTE, SCEVAROLLI

*Al comma 4, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: «con provvedimento motivato» aggiungere le seguenti: «da notificare all'interessato entro il medesimo termine».*

17.2002

FABRIS, INNOCENTI, GUZZETTI, MINUCCI Daria, RICCI, PELELLA

*All'emendamento 17.2000 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle licenze di polizia e alle licenze, autorizzazioni, concessioni, comunque denominate, per le quali operano i divieti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».*

17.2000/1

SAPORITO, TANI, INNOCENTI, CABRAS

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Con regolamento governativo da emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi di cui al comma 1 del presente articolo in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.».

17.2000

RICCI

*All'emendamento 17.2012, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle licenze di polizia e alle licenze, autorizzazioni, concessioni, comunque denominate, per le quali operano i divieti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

17.2012/1

SAPORITO, TANI, INNOCENTI, CABRAS

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Con regolamento governativo da emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi di cui al comma 1 del presente articolo in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.».

17.2012

SAPORITO, CARLOTTO, INNOCENTI, TANI, DI  
STEFANO

*Sopprimere il comma 5.*

17.33

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Sopprimere il comma 6.*

17.34

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «il comma 4 dell'articolo 14».*

17.2500

IL GOVERNO

*Al comma 7, sostituire le parole: «di competenza di» con le seguenti: «di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonchè di».*

17.2001

FABRIS

*Al comma 7, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le altre: «centoventi giorni».*

17.2014

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, FAGNI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARCHETTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 17.1, 17.3, 17.21 e 17.2014.

PROCACCI. Signor Presidente, è un po' imbarazzante procedere all'illustrazione degli emendamenti quando i lavori stanno per essere sospesi e l'uditorio si fa per questo ancora più ridotto di quanto già non fosse.

Poichè mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto su questi emendamenti, in questa illustrazione sarò brevissima. L'articolo 17 riguarda, come sappiamo, la semplificazione delle procedure amministrative e, se si fossero compiute scelte diverse - lo dico soprattutto ai rappresentanti del Governo - non invadendo materie ambientali di particolare rilevanza, non si sarebbe trattato di una previsione perversa. Per essere molto espliciti, con l'articolo 17 andiamo a semplificare dal punto di vista amministrativo, sostituendo la legislazione vigente, «norme sull'autorizzazione al commercio, all'impiego e al trasporto di materiali radioattivi»; semplifichiamo le norme relative alla concessione di deroghe a norme di sicurezza per impianti di perforazione in mare, scarichi di rifiuti nella laguna, isotopi radioattivi, emissione in atmosfera ed altro.

Confido, quando riprenderanno i lavori dell'Aula la settimana prossima, di trovare la disponibilità del Governo, del relatore, dei colleghi e di tutte le forze politiche per escludere, almeno in parte, da queste semplificazioni, che diventano davvero pericolose, le norme relative alla sicurezza ambientale che credo stia a cuore a tutti.

COVATTA. Do per illustrati i miei emendamenti all'articolo 17.

TABLADINI. Rinuncio ad illustrare i miei emendamenti.

FABRIS. I miei emendamenti si illustrano da sè.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Do per illustrati gli emendamenti proposti dal Governo.

GIORGI. I miei emendamenti si intendono illustrati.

SAPORITO. Do per illustrati gli emendamenti che portano il mio nome.

RICCI. Li do per illustrati.

PRESIDENTE. Se nessun altro senatore intende intervenire, si intendono illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 17.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DONATO, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per la seduta di lunedì 8 novembre 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 8 novembre, alle ore 17,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Interventi correttivi di finanza pubblica (1508) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 (1450) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

– Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996 (1450-bis).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) (1507) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (ore 18,35).

Allegato alla seduta n. 245**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

IANNI, TAVIANI, BOLDRINI, CONTI, DIONISI, SALVATO, SPOSETTI, MURATORE, LAZZARO, FONTANA Albino e CABRAS. - «Estensione al monumento sacrario ai 51 martiri di Leonessa (Rieti) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra» (1622);

ROVEDA, PAGLIARINI, PERIN e SERENA. - «Norme per unificare su tutto il territorio nazionale la tariffazione e la indicazione del corrispettivo del servizio taxi» (1623).

**Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

Il senatore Donato ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1614.

**Disegni di legge, ritiro di firme**

Il senatore Ricevuto ha dichiarato di ritirare la propria firma dal disegno di legge n. 1026.

**Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione**

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere del 28 ottobre 1993, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Citaristi per il reato di cui agli articoli 110, 117, 81, capoverso, e 317 del codice penale (*Doc. IV*, n. 228);

nei confronti del senatore Di Benedetto per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 112, numero 1, e 323, capoverso, del codice penale; agli articoli 81, capoverso, 110, 112, numero 1, del codice penale e 20, lettera B, della legge 28 febbraio 1985, n. 47; agli articoli 81, capoverso, 110, 112, numero 1, 476 e 479 del codice penale; e agli articoli 81, capoverso, 110, 112, numero 1, 640, capoverso, numero 1, del codice penale; e di autorizzazione a compiere, se del caso, tutti gli atti elencati nell'articolo 343 del codice di procedura penale (*Doc. IV*, n. 229).

### Mozioni

CHERCHI, GIANOTTI, TADDEI, PIERANI, FORCIERI, BARBIERI, MESORACA, ANDREINI, PELLEGATTI. – Il Senato,

premessò:

che l'industria chimica italiana è in una situazione di grave crisi e si cumulano gli effetti della congiuntura generalmente negativa del mercato con le gravi difficoltà delle principali aziende nazionali conseguenti al fallimento dell'operazione Enimont;

che contraddistinguono la dimensione della crisi:

l'accentuazione della internazionalizzazione passiva della struttura produttiva nazionale (cessione ormai pressochè totale della farmaceutica a gruppi stranieri, vendita o annuncio di vendita di rilevanti e qualificate aziende, mentre non si sviluppa un processo di dimensioni apprezzabili di partecipazioni all'estero da parte delle imprese italiane);

lo squilibrio finanziario di Enichem spa, di entità tale che ne condiziona la operatività e la stessa possibilità di varare un efficace piano industriale;

l'incertezza sul futuro della chimica Montedison e difficoltà notevoli per le altre aziende, con pesanti ricadute sui centri produttivi e sull'occupazione;

la stasi dell'attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nonché la cessione di rilevanti quote di mercato;

considerato:

che in assenza di interventi incisivi di politica industriale la crisi evolverà inerzialmente verso un esito disastroso privando il paese di una efficace capacità industriale in un settore di relevantissimo contenuto tecnologico, caratterizzato da effetti diffusivi sull'insieme dell'industria;

che il Ministro dell'industria non ha presentato il piano chimico di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri e che il Governo subisce più o meno passivamente una condotta della Commissione comunitaria che porta alla deindustrializzazione e alla cessione di parti notevoli del mercato nazionale,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento il piano per la chimica indicando le linee per la ristrutturazione e il rilancio dell'industria chimica nazionale;

a negoziare con la Commissione comunitaria le condizioni di attuazione del piano in termini tali che siano tutelati efficacemente gli interessi nazionali a partire dal riconoscimento che occorrono interventi straordinari di ricapitalizzazione delle principali aziende italiane;

considerate le straordinarie esigenze finanziarie di Enichem, a gestire il piano di privatizzazione dell'ENI secondo modalità che consentano un adeguato flusso finanziario verso la stessa Enichem come condizione preliminare per definire un piano di rilancio industriale dell'azienda;

ad assumere, pur nell'ambito delle necessarie misure di razionalizzazione dei siti produttivi, gli obiettivi di contrastare il *deficit* della bilancia commerciale, di qualificare la struttura industriale a partire dai complessi più rilevanti per livello tecnologico e produttivo e, tenendo conto che nel Mezzogiorno gli stabilimenti chimici costituiscono una delle poche risorse industriali disponibili, di promuovere l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico e di contrastare la internazionalizzazione passiva;

a disporre idonee misure di reindustrializzazione dei siti coinvolti nei processi di ristrutturazione.

(1-00147)

### Interpellanze

ZUFFA, BETTONI BRANDANI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che nell'esposto presentato dalla CGIL alla magistratura si denuncia che tuttora sarebbe in commercio un numero imprecisato di farmaci contenenti 16 principi attivi dannosi, alcuni dei quali addirittura cancerogeni;

che tuttavia non è stato divulgato il nome dei farmaci succitati;

che non è tollerabile che si continui a mettere a repentaglio la salute dei cittadini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che debbano essere immediatamente resi noti i nomi dei farmaci sospetti, affinché la Commissione unica del farmaco si attivi per accertare l'effettiva nocività dei farmaci suddetti.

(2-00396)

CONTI, GRECO, SAPORITO, COVATTA, COVIELLO, FOSCHI, CANNARIATO, DE ROSA, DONATO, PISCHEDDA, NERLI, MARINUCCI MARIANI, RANIERI, ROGNONI, RASTRELLI, FRASCA, ACQUAVIVA, DI STEFANO, GOLFARI, LOMBARDI, REDI, COMPAGNA, GIOVANNIELLO, DI LEMBO, TANI, SCAGLIONE, PICANO, CABRAS, BOSCO, ZANGARA, LAZZARO, PARISI Vittorio, DIONISI, LADU, DE MATTEO, IANNI, CAMPAGNOLI, FERRARA SALUTE, ANDREINI, RABINO, BERNASSOLA, MONTRESORI, SPECCHIA, GIORGI, CAPPELLI, RADÌ, FRANZA, CICCHITTO, D'AMELIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* - Premesso che la legge-quadro n. 394, sulle aree protette, risale al 6 dicembre 1991;

considerato:

che la stessa legge afferma all'articolo 9, comma 1, che «l'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente»;

che all'articolo 10 la legge prevede l'istituzione della comunità del parco;

rilevato che le amministrazioni locali e le popolazioni del territorio del Parco nazionale d'Abruzzo attendono con legittimo e

comprensibile interesse l'istituzione della comunità del parco e hanno diritto ad avere certezza circa l'istituzione della sede dell'Ente parco nel proprio territorio, come afferma la legge,

gli interpellanti chiedono di sapere quando si intenda procedere, con decreto di attuazione del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente, a fissare la sede legale e amministrativa dell'Ente parco nel territorio del parco e cioè in quello che è il suo naturale centro storico, Pescasseroli, e quindi a convocare e istituire la comunità del Parco nazionale d'Abruzzo.

(2-00397)

FOSCHI, GOLFARI, DE MATTEO, FONTANA Elio, D'AMELIO, DOPPIO, PIERANI, BERNASSOLA, COLOMBO SVEVO, DI STEFANO, RABINO, DONATO, FONTANA Albino, MINUCCI Daria, VENTURI, POLENTA. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* - A conoscenza che presso la Cassa depositi e prestiti, sezione autonoma per l'edilizia residenziale, esiste attualmente la disponibilità di oltre 26.000 miliardi, interamente da utilizzare, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per l'incentivazione dell'edilizia sovvenzionata;

considerato che tale ingente disponibilità finanziaria, proveniente prevalentemente dalla contribuzione ex GESCAL dei lavoratori dipendenti, pure a fronte della grave crisi abitativa, specie nei grandi centri, è rimasta fino ad ora inutilizzata;

constatato che il mancato investimento di tali ingenti risorse si è determinato sia per il divario temporale che si riscontra tra programmazione ed assegnazione dei finanziamenti sia per la farraginosità del sistema, non disgiunta da ritardate scelte dei preposti organi istituzionali;

atteso che Parlamento e Governo sono resi edotti ormai da tempo del grave problema,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative si intenda intraprendere, specie tramite il Comitato per l'edilizia residenziale, per ridurre all'essenziale i tempi e le procedure per una rapida utilizzazione dell'ingente massa finanziaria disponibile, capace di dare risposta a tante famiglie senza casa e - contestualmente - di contribuire all'incremento occupazionale nel comparto edilizio, attualmente caratterizzato da grave crisi.

(2-00398)

### Interrogazioni

BUCCIARELLI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che in data 17 giugno 1993 la casa editrice Salerno ha inviato alle case editrici una circolare promozionale in cui annuncia l'uscita di una «Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana»;

che sul numero 3-4 (maggio-agosto 1993) del bollettino «Salerno libri» l'utilità dell'opera viene motivata con la mancanza di una bibliografia del genere;



che a partire dal 1982 il dipartimento di italianistica dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» pubblica un «Bollettino di informazione bibliografica e culturale» che è in sostanza una bibliografia generale degli studi di lingua e letteratura italiana in Italia e nel mondo;

che detta iniziativa pubblica non solo si avvale di contributi privati ma si è altresì rinnovata nella veste e nella politica editoriale;

che nella circolare promozionale citata al primo punto la casa editrice Salerno comunica alle case editrici di cui chiede inserzioni pubblicitarie nel primo *specimen* dell'opera progettata che la propria intrapresa editoriale è «realizzata con il patrocinio del Ministero per i beni culturali e ambientali e con la collaborazione delle biblioteche nazionali di Firenze e Roma»;

l'interrogante chiede di conoscere:

in cosa consista esattamente il patrocinio del Ministero ed in che modo si realizzi la «collaborazione» delle due biblioteche nazionali all'iniziativa editoriale della casa editrice Salerno;

quale sia il parere del Ministro in indirizzo circa il sostegno che il Ministero avrebbe dato - con mezzi pubblici, siano essi spazio, tempo-lavoro di personale o altro - ad un'iniziativa bibliografica privata che si sovrapporrebbe ad analoga iniziativa pubblica, peraltro realizzata senza oneri per il Ministero quale quella del dipartimento di italianistica dell'Università «La Sapienza»;

quali siano attualmente e quali siano stati in passato i rapporti tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e la casa editrice Salerno;

quali siano le procedure con cui il Ministero valuti la validità e l'opportunità dei progetti che chiedono il suo patrocinio e con quali criteri vengano decise forme di sostegno ad iniziative editoriali private.

(3-00918)

MAGLIOCCHETTI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - (Già 4-04205)

(3-00919)

GRAZIANI Antonio. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro per conoscere i motivi per i quali interrogatori di indagati giungano alle agenzie e ai giornali quasi in tempo reale.

Constatando che le smagliature del segreto istruttorio hanno ridotto questa norma al segreto di Pulcinella, senza che nessuno muova un dito neanche per denunciarne la violazione, l'interrogante chiede di conoscere il punto di vista del Governo sull'opportunità di mantenere in vigore un segreto che, come tale, non ha più nè babbo nè mamma a proteggerlo, e neppure un tutore qualsiasi che ne faccia le veci.

(3-00920)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

COMPAGNA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che, alla data odierna, risultano essere stati emanati i bandi di concorso per dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti degli Archivi di Stato con i decreti ministeriali di seguito indicati:

1) decreto ministeriale 10 novembre 1987: concorso ad un posto, con anzianità 1º gennaio 1987;

2) decreto ministeriale 23 novembre 1989: concorso ad un posto, con anzianità 1º gennaio 1989;

3) decreto ministeriale 28 febbraio 1991: concorso ad un posto, con anzianità 1º gennaio 1991;

che, altresì, per gli stessi sono state già nominate le commissioni esaminatrici e che, quindi, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, devono essere portate a compimento le relative procedure concorsuali,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali non siano stati ancora espletati i predetti concorsi.

(4-04769)

MOLINARI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che la legge 20 dicembre 1990, n. 401, di riforma degli istituti italiani di cultura, dispone all'articolo 14, commi 6 e 7, il conferimento di incarichi speciali a favore di persone di prestigio culturale ed elevata competenza in relazione alla organizzazione della promozione culturale italiana all'estero, sentito il parere della commissione nazionale istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge dianzi citata;

che le nomine hanno durata biennale, rinnovabile per una pari durata, una sola volta;

che, essendo maturato il biennio a persone cui è stata conferita la funzione di direttore e ad altre, cui è stata conferita quella di esperto, occorre decidere se rinnovare o meno l'incarico alle stesse per un ulteriore biennio;

che il personale incaricato della funzione direttiva e di esperto è aggiuntivo a quello degli organici di cui alle tabelle A e B della legge n. 401 del 1990 e a quello previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

che, tranne alcuni casi, il conferimento della funzione di direttore ed esperto in ben 29 sedi di servizio all'estero tra cui Parigi, Stoccolma, Zagabria, Tel Aviv, Pechino, San Francisco, Mosca, Washington, Londra, Madrid, Barcellona, Tokyo, Vienna, Berlino e Bonn non sembra aver dato luogo all'auspicato rilancio della promozione culturale italiana e alla diffusione della lingua italiana come era nello spirito della legge di riforma e che l'attività degli istituti non è andata oltre gli *standard* degli anni Ottanta;

che l'esperimento, pertanto, sarebbe da ritenersi concluso sulla base obiettiva del consuntivo delle attività promosse dagli istituti nei quali hanno operato le figure cosiddette di «chiara fama», di cui ai citati

commi 6 e 7 dell'articolo 14 della legge n. 401 del 1990, per tacere di casi ricorrenti di conflittualità registrati tra detti operatori e il personale direttivo di ruolo che hanno dato luogo a seri impedimenti al concreto rilancio dell'immagine dell'Italia nel campo della cooperazione culturale con i paesi di accoglimento;

che i tagli operati alla spesa pubblica e al bilancio del Ministero degli affari esteri pongono, tra l'altro, fondate ragioni per riconsiderare l'utilità della riconferma del personale in argomento,

l'interrogante chiede di conoscere:

le determinazioni del Ministro degli affari esteri alla luce dei risultati conseguiti dagli istituti italiani di cultura nei quali ha trovato utilizzazione il personale più volte richiamato;

se trovino giustificazione i notevoli costi sostenuti dall'amministrazione, ammontanti a circa dieci miliardi di lire, a fronte dell'impiego del personale in argomento;

se non si debba ritenere concluso l'esperimento che ha dato luogo all'impiego di incaricati speciali (direttori *pro tempore* ed esperti), essendo venuti meno i presupposti sui quali, in prima applicazione della legge di riforma degli istituti, si fondavano gli incarichi stessi e, quindi, le condizioni per confermarli per un ulteriore biennio;

se non ritenga che sussistano, invece, fondati motivi per puntare concretamente alla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero mediante un' oculata utilizzazione del personale di ruolo degli istituti di cultura che vanta una collaudata affidabilità conseguita in decenni di attività all'estero.

(4-04770)

**PERUZZA, PELLEGATTI.** – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nella legge di soppressione dell'EFIM è prevista l'elaborazione di un piano triennale di ristrutturazione;

che l'elaborazione di un siffatto piano è stata affidata alla società di consulenza Bain Cuneo e associati;

che il suddetto piano non è mai stato oggetto di verifica e di discussione con le parti interessate, nonostante sia stato consegnato nel giugno 1993;

che la bozza di piano prevede nel 1993 la chiusura di Alutekna, nel 1994 la chiusura di Estrusi, nel 1996 la chiusura di Alluminia;

che in assenza dell'approvazione del piano, di cui alla legge che liquida l'EFIM, il CIPI non può autorizzare la prosecuzione della cassa integrazione guadagni straordinaria;

che 168 sono i lavoratori dell'Alumix cui è terminata la cassa integrazione guadagni straordinaria il 31 ottobre 1993 e 88 sono i lavoratori dell'Alutekna per cui la stessa termina il 30 novembre 1993;

che dal 1º ottobre 1993 il liquidatore di Alutekna ha cominciato a rifiutare le commesse;

che il 4 novembre 1993 il liquidatore ha espresso la volontà di chiudere la fabbrica a partire dal 1º dicembre 1993;

che il direttore provinciale dell'INPS di Venezia ha annunciato, sempre nella giornata del 4 novembre 1993, che non intende

autorizzare la cassa integrazione guadagni ordinaria, rimettendo ogni decisione alla sede centrale;

che il presidente della giunta regionale del Veneto aveva da tempo chiesto un intervento del Governo e un incontro con il Ministro del lavoro;

che i lavoratori dell'Alumix stanno presidiando il palazzo della regione del Veneto;

che la giunta regionale del Veneto ha espresso solidarietà e comprensione per l'iniziativa dei lavoratori,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di attivarsi per affrontare e risolvere questa gravissima situazione che rende ancor più drammatica la crisi occupazionale del polo industriale di Porto Marghera;

di convocare immediatamente una delegazione regionale del Veneto, allargata alle rappresentanze parlamentari e degli amministratori locali, per discutere i termini del problema.

(4-04771)

DIONISI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che risponderebbero a criteri e fini di interesse generale, di trasparenza amministrativa e di rispetto del ruolo delle organizzazioni sindacali in difesa dei lavoratori una neutralità degli amministratori e dei funzionari della pubblica amministrazione ed un loro concreto comportamento teso a realizzare parità di condizioni tra le diverse organizzazioni sindacali, anche attraverso una informazione ed un confronto libero e democratico sugli orientamenti e sulle decisioni;

considerato che si sono invece prodotti notevoli disagi e profonda insoddisfazione tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali della scuola di Rieti a causa dei comportamenti del provveditore agli studi, da molti giudicati scorretti e discriminatori, che si riferiscono, in particolare, ad una continua mortificazione del ruolo delle organizzazioni sindacali, scavalcate e messe di fronte a fatti compiuti anche su questioni su cui la commissione prevista dall'articolo 24 della legge n. 463 del 1978 avrebbe dovuto formulare pareri obbligatori come la verifica: della consistenza dei posti per nomine in ruolo; della consistenza dei docenti in servizio beneficiari della legge n. 482 del 1968 (riservisti); della ripartizione delle aliquote tra le varie categorie di riservisti e della consistenza dei posti da destinare alle assunzioni obbligatorie; dei criteri di verifica dei requisiti per l'assunzione obbligatoria; dei criteri in ordine alle procedure di convocazione degli aspiranti ed all'assegnazione delle sedi; dei criteri di utilizzazione e della disponibilità di posti per le determinazioni dei posti vacanti per le assegnazioni provvisorie; dei criteri per il conferimento delle supplenze dopo la determinazione dei posti ed i raggruppamenti degli orari inferiori a cattedra; dei tempi e delle modalità di restituzione ai presidi degli spezzoni di sei ore non utilizzati per la costituzione di cattedre-orario; dei criteri di convocazione degli aspiranti a supplenze e delle modalità di pubblicazione degli elenchi dei convocati;

considerato ancora che tali comportamenti hanno impedito di raggiungere un accordo che avrebbe potuto regolamentare i rapporti

tra organizzazioni sindacali e ufficio scolastico provinciale, nonostante numerosi incontri tecnici e sollecitazioni delle stesse organizzazioni sindacali, e sono stati giustificati dal provveditore di Rieti con una carenza di organico dei suoi uffici che non corrisponde al vero visto che, contro le 57 unità previste dalla pianta organica, vi operano 65 unità anche per effetto di una applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 35 del 1993, a parere delle organizzazioni sindacali non rispettosa della legge e delle circolari ministeriali (circolare ministeriale n. 4088 del 16 settembre 1993) che sarebbero state violate attraverso il distacco presso lo stesso provveditorato, in diverse qualifiche funzionali, al di fuori di una qualunque graduatoria, e senza motivazioni reali, di lavoratori, alcuni dei quali sarebbero dovuti essere restituiti alle scuole di appartenenza ed altri nominati come supplenti annuali solo qualche giorno fa ed invece utilizzati «a titolo personale» presso il provveditorato dal 1° settembre 1993,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per ripristinare presso il provveditorato agli studi di Rieti equità di trattamento, certezza di diritto e serenità tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali.

(4-04772)

PISATI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che davanti alla abitazione in Pavia del deputato Virginio Rognoni sosta una scorta della polizia di Stato che garantisce alla sua abitazione una vigilanza 24 ore su 24, che oltretutto crea disagi a coloro che intendessero anche solo passare nella zona, vedendosi sottoposti a minuziosi controlli da parte degli agenti, l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni per cui l'ex Ministro, che attualmente non ricopre alcuna carica di Governo, debba godere di una scorta personale e quale sia il costo per il contribuente italiano.

(4-04773)

GIBERTONI. - *Al presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che nelle edizioni dei telegiornali di Canale 5, nella mattinata di giovedì 28 ottobre 1993, venivano continuamente citati «i nomi eccellenti di Craxi, Forlani, La Malfa e Altissimo», si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo, anche alla luce del significato vero della parola eccellente (parola che susciti rispetto o gradimento, pregi caratteristici eccezionali), in merito al fatto che ai signori summenzionati indagati dalla magistratura sia attribuito tale appellativo;

se, pur essendo vero che indagato non significa colpevole, non si ritenga che sarebbe più prudente omettere la parola «eccellenti», anche e soprattutto per il rispetto dovuto alla gente onesta e veramente eccellente che con tutte le sue forze cerca di impedire il tracollo di questa martoriata società.

(4-04774)

MARTELLI, GARRAFFA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che nell'ambito del personale sanitario ospedaliero esiste una certa

percentuale, purtroppo in aumento, di soggetti risultati positivi ai *markers* dell'epatite virale e, peggio ancora, a quelli del virus HIV;

considerato che è altamente probabile che la percentuale andrà aumentando col passare del tempo;

constatato:

che il personale sanitario è a diretto e continuo contatto con pazienti ricoverati e perciò particolarmente esposti e vulnerabili;

che non esiste a tutt'oggi una legge che regolamenti la permanenza o la mobilità del personale portatore di pregresse infezioni virali e potenzialmente infettante,

si chiede di sapere:

se il Ministro della sanità non ritenga particolarmente rischioso per la popolazione permettere ad un soggetto potenzialmente infettante di avere contatti così ravvicinati come quelli esistenti tra un medico od un infermiere ed un paziente;

se non ritenga cosa saggia e necessaria regolamentare in qualche maniera l'attività lavorativa delle persone sieropositive, almeno vietando loro l'attività in reparti o strutture che implicano, per la loro peculiare natura, un contatto ravvicinatissimo, come ad esempio una terapia intensiva;

se non ritenga possa essere il caso di limitare la sfera d'azione di queste persone, ad esempio impedendo loro l'accesso nelle camere operatorie o l'espletamento di atti medico-chirurgici a carattere cruento che potrebbero porre il sangue infetto a diretto contatto con il paziente.

(4-04775)

STEFANO, LORETO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che in questi giorni autorevoli esponenti del mondo sindacale e imprenditoriale tarantino hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa, da cui si evince un sostanziale scetticismo sulla possibilità che a Taranto venga effettivamente costruita la centrale elettrica dell'ILVA, a causa degli insufficienti impegni finanziari ad essa destinati;

considerato che il progetto di costruzione della centrale elettrica risulta uno dei più indispensabili strumenti da attivare ai fini del rilancio dell'economia e dell'occupazione nell'area tarantina, la quale – come è noto – vive una condizione di disagio sociale ormai esplosiva,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di queste dichiarazioni, come le valuti e quali provvedimenti intenda prendere per dare attuazione agli impegni presi dal Governo con i lavoratori ed i cittadini di Taranto.

(4-04776)

PISTOIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il settore primario nel Mezzogiorno contribuisce alla crescita del prodotto interno nazionale in misura ben più consistente rispetto

alle altre aree del paese e che le capacità nel comparto sono tutt'altro che teoriche: hanno soltanto bisogno di emergere attraverso interventi che tengano conto delle sue peculiarità e che ne rilancino la competitività sul mercato comunitario;

che l'opera di risanamento economico del paese necessita di un'attenzione particolare al settore agricolo nel Mezzogiorno, le cui sorti coinvolgono l'economia nazionale, influenzandone sia gli aspetti di stabilità, sia quelli di potenzialità di sviluppo di lungo periodo;

che dagli strumenti finanziari approntati dal Governo emerge come, ancora una volta, il comparto sia costretto a subire pesanti misure dovute sia alle riduzioni sui fondi della legge pluriennale di spesa sia alle restrizioni che colpiscono i trasferimenti verso le regioni;

che i nuovi oneri previdenziali stabiliti dai recenti decreti di riforma della previdenza agricola appaiono pesantissimi per tutte le regioni d'Italia, ma davvero insostenibili per quelle del Sud; l'insostenibilità dei nuovi oneri per il Mezzogiorno, infatti, è dovuta al sommarsi degli effetti di due provvedimenti: la riduzione delle agevolazioni per le zone svantaggiate, che triplica di fatto la quota contributiva a carico delle aziende meridionali passando dal 26 per cento al 60 per cento, e la revisione della fiscalizzazione accordata alle aziende agricole del Sud che dal 60 per cento si è ridotta al 20 per cento; ciò significa che l'onere contributivo a carico del datore di lavoro di un'azienda svantaggiata del Mezzogiorno passa da 6.000 a più di 18.000 lire per ogni singola giornata lavorativa,

si chiede di conoscere quali iniziative concrete il Governo intenda assumere per far fronte alla crisi in atto nel settore e che impedisce alle imprese agricole, soprattutto quelle presenti nelle zone svantaggiate, di essere operative e produttive a vantaggio del nostro paese.

(4-04777)

**PELLEGATTI.** - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che la Società idrovia spa con sede in Roma, largo Messico 7, è impegnata nei lavori per la navigabilità del Fissero-Tartano-Canalbianco in provincia di Rovigo;

che la stessa, pur avendo appaltato i lavori ad altre ditte, mantiene la direzione dei lavori;

che le escavazioni nel canale sopracitato sono iniziate nel 1986 e hanno determinato la chiusura di alcune strade arginali, portando enormi disagi alle popolazioni residenti nei comuni interessati;

che in particolare il comune di Castलगuglielmo si è visto chiudere le vie d'accesso con i comuni limitrofi e con le sue stesse frazioni;

che tutto ciò sta recando notevole danno alle attività economiche del comune oltrechè creare grave disagio per la popolazione;

che la chiusura effettuata con ordinanza del 4 ottobre 1993 della strada provinciale n. 14 che unisce i comuni di Castलगuglielmo e Pincara ha segnato l'ultimo atto di una vicenda che da anni alimenta tale disagio;

che il continuo rimpallo fra la Società idrovia e la ditta appaltatrice, nonché il rinvio a istanze istituzionali diverse dal comune,

non pone mai fine ad un contenzioso sulle responsabilità della situazione determinatasi;

che la navigabilità del Fissero-Tartano-Canalbianco rappresenta una possibilità vera per lo sviluppo dell'intera provincia di Rovigo per cui occorre terminare i lavori in tempi rapidi,

si chiede di conoscere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre fine a questa situazione e fare in modo che la costruzione di una infrastruttura importante come l'idrovia non continui a recare danno e disagio alle popolazioni residenti.

(4-04778)

BOSCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri senza portafoglio per gli affari sociali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e al Ministro dell'interno.* – Premesso che il Ministero dell'interno, attraverso la Croce rossa italiana, sta completando i lavori di ristrutturazione della caserma «Maria Plozner Mentil» di Paluzza, in provincia di Udine, per l'accoglimento di 250 profughi bosniaci, senza tener conto delle istanze e della volontà più volte espresse dall'amministrazione comunale e dalla popolazione;

rilevato il grave malessere espresso in merito a tale evenienza da parte della popolazione di Paluzza;

accertato, in base ad una indagine conoscitiva tra i capi-famiglia, un giudizio contrario all'accoglimento dei profughi della ex Jugoslavia;

considerato che tale grave forzatura da parte degli organi ministeriali potrebbe comportare imprevedibili conseguenze sul piano sociale e della sicurezza dell'intero territorio dell'Alto But;

rilevato che il suddetto territorio è già gravato da precarie condizioni socio-economiche, in quanto caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione e marginalità;

sottolineato che una piccola comunità come quella di Paluzza, sprovvista di servizi e strutture adeguate, non è in grado di sostenere nel tempo le conseguenze dell'immissione di un nucleo così consistente di popolazione estranea agli usi e costumi locali;

considerato che i profughi sarebbero in tal modo «ghettizzati» in una realtà montana marginale e incapace di soddisfare nel tempo le esigenze di vita e di progresso degli stessi;

considerata, ancora, l'estrema carenza legislativa della legge n. 390 del 1992 che regola l'accoglienza dei profughi sul territorio nazionale ed essendo certo che la caserma «Maria Plozner Mentil» non sia la struttura più adatta per ospitare per un lungo periodo un numero così elevato di persone, nonchè conscio delle esigenze e del grave stato di indigenza dei profughi stessi, cui è doveroso far fronte con spirito di solidarietà,

l'interrogante chiede di sapere:

se alla luce delle suesposte motivazioni non si debba pensare ad un piano di ripartizione dei profughi a più ampio respiro evitando il concentramento in così piccole comunità e privilegiando il coinvolgimento volontario delle amministrazioni comunali disponibili e le associazioni di volontariato pubbliche e private esistenti sul territorio nazionale;



se sia possibile riattivare tale struttura, ex militare, per scopi civili o come centro di formazione professionale permanente e/o per iniziative economiche.

(4-04779)

**TURINI, RASTRELLI.** – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* – Per conoscere se corrisponda a verità la notizia stampa («Il Giornale» del 5 novembre 1993) secondo la quale il presidente del Fondo europeo di sviluppo sociale, signora Paule Dufour, ha denunciato malversazioni ed importanti irregolarità amministrative sui Fondi di sviluppo sociale (FESS).

Secondo la signora Dufour sono state finanziate sulla carta costruzioni di alloggi sociali in Toscana senza che sia avvenuta nessuna costruzione; i fondi sarebbero andati alle cooperative e al PCI.

Secondo fonti parlamentari europee si tratterebbe di alcuni milioni di dollari stornati dal bilancio del fondo negli ultimi otto anni.

La signora Dufour ha informato il Governo francese che a sua volta avrebbe riferito i dati al Governo italiano.

(4-04780)

**ROCCHI, MAISANO GRASSI, MOLINARI, PROCACCI.** – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il 4 marzo 1993 la IV commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana ha espresso parere positivo sulla proposta della commissione regionale per la protezione del patrimonio naturale di affidare la gestione della riserva naturale «lago di Pergusa» alla provincia regionale di Enna;

che questa scelta ha suscitato forti dissensi e proteste di cui si sono resi interpreti soprattutto le organizzazioni ambientaliste; il WWF in particolare ha promosso opposizione al progetto presso le autorità regionali;

che le perplessità espresse hanno il loro fondamento principale nelle travagliate vicende che hanno interessato l'area, di immenso valore, della riserva naturale che versa oggi in uno stato di preoccupante degrado;

che tra le cause di tale degrado un particolare rilievo ha la presenza lungo il perimetro del lago di un autodromo;

che il presidente della provincia di Enna è membro del consiglio di amministrazione dell'ente autodromo;

che la provincia di Enna per anni è stata in prima fila fra i soggetti promotori di opere e progetti di devastante impatto ambientale sul territorio della riserva;

che in particolare nel 1992 la provincia, incurante di precedenti diffide da parte degli organi regionali e di rilevanti opposizioni di tipo giuridico, ambientale, scientifico, ha attuato un progetto di potenziamento dell'autodromo con la costruzione di opere a ridosso del lago, nella zona di massima protezione, soggetta a vincolo di assoluta inedificabilità;

che su questa vicenda è in corso un'inchiesta della magistratura nei confronti della provincia regionale di Enna,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga, considerata la particolare gravità della questione, di dover esprimere una valutazione di inopportunità della scelta che sembra profilarsi di affidare la gestione della riserva alla provincia regionale di Enna;

quali iniziative urgenti si intenda assumere, pur nel rispetto delle competenze della regione Sicilia, per garantire il recupero e la salvaguardia dell'enorme patrimonio ambientale rappresentato dalla riserva del lago di Pergusa.

(4-04781)

GIBERTONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 3-4-5 settembre 1993 si sono tenute a Mantova a cura del comitato «Mantova Europa Musica Claudio Monteverdi» le manifestazioni «Itinerari musicali a palazzo Ducale», «Passatempo di veglia a palazzo Te» e «Epilogo sacro a San Sebastiano e a San Maurizio», organizzate anche in collaborazione con il comitato «Lombardia Europa Musica»;

che per detta manifestazione sembrano essere stati stanziati dal comune di Mantova 100 milioni, dalla regione Lombardia 150 milioni e dal Ministero del turismo e dello spettacolo 100 milioni;

che il maestro Lelio Capilupi, un basso che ha cantato in questi appuntamenti monteverdiani, percepirà 2 milioni circa per un impegno di circa 2 mesi;

che un complesso come i «Cameristi virgiliani», che sono nell'ambito della cultura musicale mantovana, non riesce poi ad ottenere 5 milioni per fare uno o più concerti in città perchè il comune non ha risorse disponibili;

che nel «comitato scientifico» figurano personaggi come il signor Claudio Gallico;

che il signor Claudio Gallico era incaricato delle revisioni musicali in occasione della manifestazione sopra citata;

che un autore come Monteverdi sembra non necessitare di «revisioni» postume;

che il comitato «Lombardia Europa Musica» sembra avere tra i suoi coordinatori un certo signor Gomez,

si chiede di conoscere:

i costi reali delle manifestazioni sopra indicate (nel dettaglio) in ragione dell'ingente finanziamento concesso per queste manifestazioni;

i criteri di trasparenza adottati dal comitato «Europa Musica» nelle scelte fatte e i criteri con cui si scelgano gli artisti e i momenti musicali da patrocinare;

con quali criteri detto comitato remunerer le prestazioni degli artisti impegnati nelle manifestazioni patrocinate;

se si sia a conoscenza dei costi che deve sopportare la regione per l'opera del comitato «Europa Musica»;

se si sia a conoscenza delle motivazioni che hanno portato il comune e la regione Lombardia a finanziare in maniera così ingente le manifestazioni in oggetto;

se si sia a conoscenza del fatto che in precedenza il comune non aveva denaro sufficiente per una spesa di appena 5 milioni, mentre è in grado di destinare successivamente ben 100 milioni per finanziare le manifestazioni citate;

se si sia a conoscenza che siano state compiute delle scelte «politiche» da parte del comitato «Europa Musica» nella persona del signor Gomez per le manifestazioni da patrocinare e gli artisti da scegliere;

se si sia a conoscenza delle motivazioni che hanno portato all'inserimento della figura del «revisore musicale e direttore» e che hanno consigliato la scelta del signor Claudio Gallico;

se si sia a conoscenza del ruolo svolto, e degli emolumenti percepiti, dal signor Gomez all'interno del comitato «Europa Musica».

(4-04782)

SERENA, MANFROI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che sulla strada statale Romea, in particolare nel tratto che attraversa Sant'Anna di Chioggia, perdura da anni il verificarsi di incidenti mortali a causa, in particolare, della carenza di adeguata semaforizzazione e dello scorrimento veloce del traffico pesante;

che gli interroganti, aderendo alle pressanti sollecitazioni della popolazione del luogo, hanno più volte e in più sedi denunciato tali carenze senza ottenere risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso la dirigenza dell'ANAS per ovviare alle gravissime disfunzioni denunciate.

(4-04783)

MANCUSO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che il giorno 2 novembre 1993 presso il Tribunale amministrativo della Sicilia è stato presentato il seguente esposto, che l'interrogante ritiene di riportare integralmente:

«TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

PALERMO

RICORSO

MERCADANTE Elisabetta, nata il 24/10/1950 a Prizzi ed ivi domiciliata in via Aldo Moro n. 10, nella qualità di delegato del "Movimento per la Democrazia LA RETE" alla presentazione della lista "Democrazia e Solidarietà" per le consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 per l'elezione del Consiglio Comunale del Comune di Prizzi e RUSSO Giuseppe, nella qualità di Coordinatore Regionale del "Movimento per la Democrazia LA RETE", entrambi rappresentati e difesi dal sottoscritto Avv. Aldo Fici per mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 3

CONTRO

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE DI Corleone,  
19ª Sottocommissione Mandamentale per il Comune di Prizzi, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo

e nei confronti di

COMUNE di PRIZZI, in persona del commissario straordinario legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso il Municipio di Prizzi

e di

BUTERA Gaspare, nella qualità di presentatore della Lista "Tre Torri - Prizzi Democratica",

#### RICORRONO

avverso la deliberazione della Commissione elettorale circoscrizionale di Corleone, 19ª Sottocommissione elettorale mandamentale per il comune di Prizzi, adottata con verbale del 1º novembre 1993, con la quale è stata confermata, a seguito di reclamo presentato dalla odierna istante, la decisione di escludere la lista "Democrazia e Solidarietà" per le consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 per l'elezione del consiglio comunale del comune di Prizzi.

#### FATTO

Il giorno 27 ottobre 1993 la istante 59 ha presentato una lista di 15 candidati recante il contrassegno "*due circonferenze con la scritta "DEMOCRAZIA E SOLIDARIETÀ" e all'interno contenenti un cerchio con la sagoma di uomini e donne sorridenti sovrastanti la scritta "La Rete" e la scritta "Movimento per la Democrazia", in basso a destra la parola Forum e a sinistra la sagoma di un cavallo*", unitamente ad una dichiarazione di adesione alla dichiarazione di presentazione della lista sottoscritta da 71 elettori, firmata e autenticata da funzionario incaricato dal sindaco.

La 19ª Commissione elettorale mandamentale di Corleone, esaminata la lista, ha deliberato di non ammetterla alla consultazione elettorale, motivando tale esclusione con il fatto che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati non sarebbe sottoscritta da alcun elettore, mentre l'atto separato contenente 71 sottoscrizioni regolarmente autenticate non conteneva alcuna indicazione di candidati.

La istante, nella spiegata qualità, ha proposto reclamo avverso tale esclusione, che è stato respinto.

Avverso la non ammissione della lista si propone il presente ricorso, per i seguenti motivi in

#### DIRITTO

1. - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, lettera c), della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29; eccesso di potere; travisamento dei fatti; illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifeste.

A norma dell'articolo 1, lettera c), della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, "*nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste con contrassegni usati da partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano avuto eletto un proprio rappresentante all'Assemblea regionale, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli. In tal caso la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal rappresentante*

*nazionale o regionale del partito o gruppo politico o dal rappresentante provinciale, che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio".*

La lista presentata, come risulta con chiarezza dal verbale di presentazione redatto, conteneva il simbolo del "Movimento per la Democrazia La Rete", che alle ultime elezioni regionali del maggio 1991 ha avuto eletti cinque rappresentanti all'Assemblea regionale; la presentatrice è stata delegata alla presentazione dal coordinatore regionale del "Movimento per la democrazia La Rete" con mandato autenticato dal notaio, regolarmente consegnato al segretario comunale che ha ricevuto la lista.

A norma della disposizione citata, NON SONO NECESSARIE firme di presentazione di elettori per la lista; e tale situazione risultava con chiarezza dalla delega depositata dalla presentatrice, che rivestiva al contempo la qualità di delegato del coordinatore regionale e di delegata di lista e aveva materialmente provveduto a depositare la lista stessa; per cui nessun equivoco poteva sorgere sulla sua qualità.

La Commissione elettorale non poteva ignorare la disposizione di legge, nè escluderne l'applicazione col pretesto che la presentatrice non avrebbe fatto la dichiarazione di presentazione di lista di candidati senza sottoscrizione, che non è prevista da alcuna norma di legge; la Sottocommissione, una volta accertato che la lista non aveva necessità di sottoscrizione di elettori, doveva comunque ammetterla alla consultazione.

Sarebbe veramente assurdo che, per un mero cavillo e in violazione delle più elementari regole democratiche, la lista venisse esclusa per avere curato un adempimento in più rispetto a quelli cui era tenuta per legge.

2. Violazione e falsa applicazione articolo 1 lett. c) della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29; eccesso e sviamento di potere; travisamento dei fatti; illogicità e ingiustizia manifeste.

La Commissione elettorale comunque ha errato nel ritenere che, all'atto della presentazione della lista, mancasse la presentazione degli elettori.

La lista era presentata da ben 71 elettori, le cui firme di presentazione, regolarmente autenticate, erano contenute in fogli intercalari allegati al primo foglio di presentazione.

Tale circostanza era resa obbligatoria dalla modulistica fornita proprio dal comune di Prizzi, per cui la istante non aveva modo di presentare la lista in modo diverso; detti fogli, comunque, costituivano un solo documento con il foglio di presentazione, al quale erano allegati.

Il segretario comunale era tenuto ad unire i vari fogli con un bollo di collegamento e la propria firma; invece, anche per le pressioni esercitate, al momento della presentazione, dai rappresentanti di un'altra lista concorrente, che hanno dovuto essere allontanati dalle forze dell'ordine, un impiegato comunale ha sbarrato la prima facciata, rassicurando la presentatrice sulla regolarità della procedura adottata e sulla completezza formale della presentazione, che è stata accettata;

invece il segretario comunale ha verbalizzato che nel primo foglio non vi era alcuna sottoscrizione ed ha allegato separatamente le sottoscrizioni in realtà presentate in unico contesto.

L'errore è quindi esclusivamente attribuibile all'ufficio comunale, e non al presentatore della lista, e la Commissione elettorale non poteva tenerne conto, così come è stato deciso in altra analoga circostanza accaduta al comune di Palermo al candidato sindaco dottoressa Elda Pucci.

Resta comunque il fatto che ciascuno dei fogli contenenti le firme di presentazione conteneva il simbolo della lista presentata e non potevano quindi sorgere dubbi su quale lista gli elettori che avevano sottoscritto intendevano presentare; del resto, nessuna norma prevede che le firme di presentazione degli elettori debbano essere contenute in unico foglio e non possano essere presentati più fogli contenenti le sottoscrizioni, essendo anzi probabile che tutte le sottoscrizioni di presentazione non rientrino nell'unico foglio di presentazione; tanto più che il modulo predisposto dal comune di Prizzi escludeva tale possibilità; e nessuna norma prevede altresì che nei fogli contenenti le firme degli elettori che presentano la lista debbano necessariamente essere contenuti i nomi dei candidati, essendo sufficiente la presenza del simbolo di lista, che nella fattispecie era presente in ogni foglio contenente le sottoscrizioni.

3. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 13, n. 3, della legge regionale 1º settembre 1993, n. 26; illogicità e contraddittorietà manifeste; violazione di principi fondamentali dell'ordinamento.

La Sottocommissione ha comunque dato una interpretazione eccessivamente rigorosa e formalistica della legge; in tal modo non solo ha disapplicato o comunque falsamente applicato principi generali dell'ordinamento in tema di funzione degli atti amministrativi, ma è anche venuta meno ad un suo compito fondamentale, poichè la legge intende favorire la massima possibilità di partecipazione alla vita politica, pur nell'ambito di alcune garanzie minimali, che nella fattispecie erano certamente state rispettate.

In tema di irregolarità formali di atti amministrativi esiste il principio generale che l'atto, il quale contenga tutti gli elementi necessari e sostanziali, ma sia carente di un requisito meramente formale - in questo caso il bollo di collegamento tra le firme di presentazione e la dichiarazione - possa comunque essere regolarizzato o integrato, ove ciò non infici il suo contenuto sostanziale e non leda diritti o interessi di terzi (Cons. Stato Sez. VI 30-1-92, n. 50).

Si tratta infatti di una irregolarità meramente formale, che non comporta certamente l'esclusione dalla competizione elettorale, essendo nella sostanza rispettato il dettato della legge.

La Commissione elettorale avrebbe quindi dovuto consentire la regolarizzazione delle dichiarazioni in questione, tanto più che, proprio in tema elettorale, esiste una norma specifica in tal senso, costituita dall'articolo 13, n. 3, della legge 1º settembre 1993, n. 26, secondo il quale *"qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relative alla presentazione della lista dovessero riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come*

*prescritti, l'ufficio elettorale circoscrizionale competente assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto".*

Detta disposizione di legge è stata approvata dall'Assemblea regionale come norma di carattere generale e con riferimento a TUTTE le consultazioni elettorali e anzi con specifico riferimento alle consultazioni comunali; la volontà del legislatore risulta con chiarezza dal resoconto del dibattito e della votazione effettuati all'Assemblea regionale siciliana, che ha approvato la norma (frutto di un emendamento presentato dal deputato Fleres come articolo 13-bis della legge), senza alcun specifico riferimento ad un particolare tipo di consultazione.

Solo in sede di coordinamento formale della legge è stato commesso un errore materiale, inserendo la norma come comma 3 dell'articolo 13 e riferendola apparentemente alla sola legge regionale 6 marzo 1986, n. 9; tuttavia appare chiara la volontà espressa dal legislatore e, comunque, la norma può sicuramente essere applicata in via analogica - essendo corrispondente ad un principio generale dell'ordinamento - anche alle consultazioni elettorali comunali.

La Commissione doveva quindi prendere atto che insieme al reclamo il presentatore aveva già depositato le firme di adesione alla lista di altri 50 elettori; nè occorre che fossero ridepositate tutte le 71 firme inizialmente allegate.

La Commissione, inoltre, non ha tenuto conto che, come già rilevato, il disguido è nato proprio a causa della confusione creata dai rappresentanti di un'altra lista presentata nel comune di Prizzi per le elezioni del consiglio comunale, la quale, a sua volta, presentava delle irregolarità, che sono state invece sanate; è illogico e contraddittorio, oltre che manifestamente ingiusto, che la presunta e inesistente irregolarità della lista presentata dalla ricorrente non sia stata invece sanata.

Tanto più che il consiglio comunale di Prizzi è previsto in 15 membri mentre, poichè anche un'altra lista è stata esclusa, l'unica lista ammessa contiene solo 12 candidati; per cui la consultazione elettorale non solo sarebbe del tutto falsata, con violazione dei più elementari principi della democrazia elettorale, ma non si riuscirebbe neppure a completare la composizione del consiglio comunale.

Per quanto esposto si chiede che

#### VOGLIA IL TRIBUNALE

Respinta ogni contraria richiesta

Ammettere il presente ricorso ed in suo accoglimento annullare la decisione impugnata e, per l'effetto, ammettere la presentazione della lista "Democrazia e Solidarietà" alle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 per l'elezione del consiglio comunale del comune di Prizzi.

Occorrendo disporre il rinvio della consultazione elettorale del 21 novembre 1993 per l'elezione del consiglio comunale, al fine di consentire il regolare svolgimento della campagna elettorale.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo, lì 2 novembre 1993

(Avv. Aldo Fici)».

Tutto ciò premesso, si chiede di sapere quale sia il giudizio del Ministro su quanto denunciato e in particolare:

se non ravvisi che la decisione della commissione elettorale si basi su una incredibile serie di violazioni di legge, che poggiano su errate interpretazioni di norme, travisamento di fatti, illogicità, contraddittorietà, e contenga anche una evidente violazione di principi fondamentali dell'ordinamento;

se non ritenga che la decisione della commissione elettorale abbia determinato una situazione assolutamente singolare: risulta infatti che sia stata ammessa una sola lista, composta solamente di 12 candidati; poichè il consiglio comunale prevede 15 consiglieri, ciò crea una situazione evidentemente falsa non potendosi neanche completare il consiglio;

se non ritenga quindi di valutare l'eventualità di rinviare la consultazione elettorale del comune di Prizzi al fine di ripristinare un corretto svolgimento della competizione e permettere quindi anche una regolare campagna elettorale.

(4-04784)

BOFFARDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che sulla base della deliberazione del consiglio comunale di Genova n. 477 dell'11 marzo 1985 e seguenti il comune si appresta a vendere parte del patrimonio abitativo e poichè è stato fissato un termine nei prossimi giorni entro il quale gli assegnatari interessati dovrebbero decidere in merito a tale acquisizione;

considerato che il comune di Genova è in gestione commissariale e che il prossimo 21 novembre verrà eletto il nuovo sindaco e il consiglio comunale;

considerato altresì che permangono gravi perplessità sulle modalità di vendita,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché sia sospeso il termine della vendita e consentire alla nuova amministrazione una valutazione autonoma e più razionale del provvedimento.

(4-04785)

PISTOIA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che si protrae ormai da tempo il disagio di numerosi cittadini residenti nel centro storico di Corigliano Calabro (Cosenza), costretti a lunghe e defatiganti code davanti all'unico ufficio postale ubicato alle porte della città, che costringe tali cittadini, molti dei quali anziani e pensionati, a percorrere tragitti resi ancora più pesanti dalla particolare orografia del paese e che li espone fra l'altro, sotto il profilo della sicurezza, a pericoli di ogni genere;

che l'amministrazione dispose, a suo tempo, la chiusura di una succursale dell'ufficio per inagibilità dei locali dovuta a motivi di sicurezza;

che la riapertura di tale succursale appare essere subordinata esclusivamente al reperimento di locali più idonei e che l'amministrazione comunale ha, in tal senso, dimostrato ampia disponibilità;



che tale riapertura risponde non solo ad una necessità per gli utenti, ma anche all'esigenza di rivitalizzare una zona del centro ormai quasi priva di servizi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire al più presto per risolvere questa situazione di precarietà divenuta ormai endemica.

(4-04786)

**MOLINARI.** – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il dottor Roberto di Fede, dipendente della RAI con la qualifica di acquirettore commerciale addetto agli appalti di produzione per la TV, è stato progressivamente sottoposto ad un trattamento di dequalificazione professionale, come è stato riconosciuto anche dalla magistratura del lavoro;

che tale azione restrittiva della RAI fu attuata a seguito delle resistenze del dottor di Fede ad accettare comportamenti non regolari di alcune strutture aziendali che, il più delle volte, sceglievano preventivamente le ditte con cui concludere accordi per la produzione di programmi per la TV senza che tali scelte fossero suffragate da criteri di dignità artistica o ragioni culturali;

che, pur avendo accettato mansioni diverse per restare in azienda, da parte dei superiori continuano nei suoi confronti atteggiamenti di discriminazione professionale ed il dottor di Fede viene limitato nella possibilità di svolgimento del suo lavoro: ha impedimenti a visitare le aziende con cui contrarre accordi o per effettuarvi sopralluoghi, non gli viene rinnovata l'autorizzazione alla guida di mezzi di proprietà dell'azienda, i suoi superiori incontrano e stabiliscono accordi con le aziende – di cui, poi, il dottor di Fede gestisce le convenzioni – escludendo la sua partecipazione,

si chiede di sapere quale sia il giudizio del Ministro sulla situazione sopra evidenziata e, qualora fosse vera, se non ritenga opportuno che sia ristabilita la fondamentale correttezza nel rapporto di lavoro anche per testimoniare che i cambiamenti nella RAI, spesso dichiarati sui giornali, non siano solamente apparenti.

(4-04787)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00918, della senatrice Bucciarelli, sulla pubblicazione della «Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana» da parte della casa editrice Salerno.

